

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 316

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi nn. 5 e 6 del 2003, recanti la riforma del diritto societario, nonché al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e al testo unico dell'intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 3 ottobre 2001, n. 366)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 28 novembre 2003)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'entrata in vigore, fissata per il 1° gennaio 2004, delle disposizioni dei decreti legislativi numeri 5 e 6 del 2003, recanti la riforma del diritto societario, nei suoi aspetti processuali e sostanziali, ha reso necessario affrontare, sulla scorta della previsione dell'articolo 2, comma 5, della legge delega n. 366 del 2001, gli aspetti della correzione di alcune disposizioni dei citati decreti, suggerite anche dai contributi della dottrina e degli operatori specializzati del settore offerti nel periodo di *vacatio legis*, nonché dello stretto coordinamento della riforma con la normativa vigente, in particolar modo con quella riservata alle banche ed alle società quotate contenuta nei testi unici bancario e della finanza.

Accanto ad aggiornamenti meramente formali, connessi alla necessità di adattamento alla nuova numerazione dei novellati articoli del codice civile, si è posta la necessità di modulare le novità introdotte dalla riforma codicistica con gli strumenti di garanzia e di controllo previsti nei citati testi unici. Ciò sotto un duplice angolo visuale: da un lato, ci si è posti il problema della compatibilità della riforma societaria con la specialità della disciplina riservata alle società esercenti attività bancaria e di quelle quotate nei mercati regolamentati, nell'ottica di verificare se tutti i nuovi istituti possano trovare applicazione anche nei settori speciali; dall'altro, sono state disciplinate le norme di dettaglio con l'obiettivo di renderle compatibili con le innovazioni introdotte dalla riforma.

La linea ispiratrice dell'attività posta in essere è stata quella di cercare di garantire il massimo grado di applicabilità della riforma del codice alle società bancarie ed a quelle quotate; ciò con il dichiarato obiettivo di offrire anche a queste imprese la possibilità di sfruttare a pieno le potenzialità di sviluppo e di incremento della competitività che la riforma ha inteso mettere a disposizione del mercato, attraverso la riduzione delle complessità e la maggiore duttilità delle forme societarie.

Tali linee di intervento hanno dovuto, peraltro, essere coordinate con le ragioni della peculiare disciplina che governa le società bancarie e le società quotate; disciplina che, oltre ad avere storicamente giustificato un trattamento speciale, ha disegnato un sistema di controlli e di garanzie la cui peculiarità e funzionalità va indubbiamente preservata.

Per quanto attiene ai contenuti, si è provveduto ad ipotizzare norme separate per i due testi unici con la tecnica della novellazione.

Con riguardo al testo unico bancario, la principale preoccupazione è stata quella di verificare se ed in quale misura le nuove forme di partecipazione societaria, svincolate dal tradizionale rapporto con il capitale sociale e dai conseguenti diritti partecipativi, tradizionalmente imperniati sul diritto di voto in assemblea, potessero impattare le previsioni limitative contenute nella normativa speciale, specie in tema di obblighi di comunicazione e di divieto di controllo.

A tal proposito, si è dovuto tenere conto dell'insufficienza dei parametri identificativi attualmente esistenti, poiché espressi in termini meramente quantitativi, in rapporto percentuale al diritto di voto od al totale delle azioni emesse; concetti che, alla luce della vasta modulabilità degli strumenti partecipativi c.d. "ibridi", introdotti dalla riforma finiscono per non essere più in grado di rilevare univocamente l'effettivo controllo e la rilevante influenza sulla gestione della società.

La soluzione prospettata è apparsa quella di garantire altrettanta duttilità anche alle norme di garanzia: e ciò si è fatto attraverso l'adozione di riferimenti alle partecipazioni possedute non solo quantitativi, ma anche qualitativi, purché evocativi del potere di influenzare la gestione, non più necessariamente connesso all'effettiva partecipazione al capitale (si pensi agli strumenti che garantiscono i poteri di nomina degli amministratori, o il voto in alcune assemblee).

L'accennata necessità di garantire la massima modulabilità delle previsioni rispetto ai possibili diversi scenari ha suggerito di scegliere la strada della fissazione di principi generali di intervento, la cui traduzione in dettaglio ed il cui costante adattamento alle future realtà della prassi è stato demandato alla potestà regolamentare dell'organo di vigilanza del settore.

Analogamente, la novellazione del testo unico dell'intermediazione finanziaria ha avuto come principale obiettivo l'adattamento delle nuove forme di controllo endosocietario alle esigenze di monitoraggio dei sistemi di auditing, stabilite nei principi contenuti nel decreto n. 58 del 1998.

Due sono state le esigenze prese in considerazione: da un lato, si è effettuato un giudizio di bilanciamento tra le nuove forme di controllo contabile previste nei sistemi alternativi a quello tradizionale con le esigenze di effettività e di efficacia dei poteri dei controllori, contenute nelle previsioni del testo unico a garanzia della trasparenza dei mercati; d'altro canto, si è inteso rispettare l'opzione del legislatore della riforma societaria relativa

all'accentuazione dell'autonomia statutaria, come garanzia di una maggiore flessibilità del sistema societario.

Il contemperamento delle accennate esigenze è stato trovato attraverso la fissazione di regole minime di garanzia dell'efficacia degli strumenti di controllo, contenute nelle norme novellatrici del testo unico, la cui effettiva operatività è stata delegata all'autonomia statutaria, che potrà espandersi nella scelta dei modelli di controllo, nel rispetto dei citati principi contenuti nella normativa primaria.

Anche per le previsioni limitative dei poteri di controllo e di influenza sulle società quotate, così come in tema dei nuovi limiti determinanti l'obbligo di offerta pubblica di acquisto, si è optato per la fissazione di limiti generali di rilevanza delle soglie, non solo di carattere quantitativo, ma anche qualitativi, la cui dettagliata individuazione è stata affidata, anche in questo caso, alla normativa secondaria di competenza dell'autorità di controllo del settore.

L'articolo 1 prevede un norma definitoria che adegua i riferimenti contenuti nei testi unici alla nuova denominazione del Ministero dell'economia e delle finanze, come introdotta in esito all'attuazione della riforma contenuta nel decreto legislativo n. 300 del 1999.

L'articolo 2 introduce norme di coordinamento del decreto legislativo n. 6 del 2003, attuativo della riforma societaria, con le disposizioni del testo unico bancario; in dettaglio: l'articolo 9.1 modifica l'articolo 1 del testo unico bancario, introducendo con la lettera a) la nuova definizione di "partecipazione" collegata alla riforma del diritto societario. Invero, l'introduzione di strumenti partecipativi diversi dalle azioni e dalle quote, attuata per le società per azioni dal sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile e per quelle a responsabilità limitata dal terzo comma dell'articolo 2468 del codice civile, rende necessario l'allargamento del concetto di partecipazione, precedentemente ancorato alle tradizionali forme rappresentative della azione e della quota.

Con la connessa definizione di "partecipazioni rilevanti", la cui individuazione è affidata alla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR, i poteri regolamentari e di controllo già previsti nei confronti dei soci di una banca o di un intermediario finanziario

sono estesi ai possessori di strumenti partecipativi non imputabili al capitale sociale che attribuiscono diritti diversi dal diritto di voto in assemblea, rimettendo alla fonte secondaria l'individuazione dei voti o dei diritti comunque idonei a influire sulla società.

La lettera b) prevede l'allargamento della portata definitoria delle nozioni di "consiglio di amministrazione" e di "collegio sindacale" contenute nel testo unico bancario, ivi comprendendosi ora anche gli omologhi organi nel modello dualistico (consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza) e monistico (comitato per il controllo sulla gestione).

L'articolo 9.2 modificando il comma 3 dell'articolo 11 del testo unico bancario, adegua la nozione di raccolta del risparmio tra il pubblico. Il nuovo testo, confermando il compito del CICR di individuare le categorie o gruppi di soggetti che per i legami con l'emittente non si considerano "pubblico", evita una elencazione delle fattispecie che, alla luce del nuovo diritto societario, possono presentare analogie rispetto ai soci (si pensi ai possessori di particolari strumenti finanziari partecipativi), ai dipendenti (si pensi ai dipendenti di società del gruppo) o alle società a vario titolo collegate con l'emittente (si pensi alla nuova nozione di "direzione e coordinamento" tra società). Con la nuova formulazione del comma 4, in funzione ricognitiva delle scelte compiute nel codice e nelle altre disposizioni di leggi speciali, viene stabilito che il divieto di raccolta tra il pubblico non si applica, da un lato, alla raccolta effettuata dalle società nei limiti previsti dal codice civile, dall'altro, a quella espressamente consentita da altre leggi (ad esempio, operazioni di cartolarizzazione *ex lege* 130/99, emissione di cambiali finanziarie *ex lege* 43/94 ecc.). La nuova formulazione del comma 4-*bis* corrisponde alla necessità di affidare al CICR la determinazione dei criteri in base ai quali individuare, nell'ambito degli strumenti finanziari (comunque denominati), quelli che implicano l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso.

L'introduzione dei nuovi commi 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinquies* risponde all'esigenza di adeguare alle nuove previsioni civilistiche i preesistenti poteri normativi del CICR e delle altre autorità di vigilanza del settore. In particolare, si fa riferimento alla potestà di emanare disposizioni regolamentari sui seguenti temi: (i) limiti all'emissione di strumenti di raccolta, laddove i limiti stessi, anche complessivi, non siano disciplinati dalla legge (ad esempio, non potrà essere modificata la disciplina di cui all'articolo 2412 del codice civile relativa all'emissione di obbligazioni da parte di società quotate) e le caratteristiche di durata e taglio degli strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni; (ii) limiti di raccolta per i soggetti che

concedono al pubblico finanziamenti (in particolare, quelli iscritti agli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del Testo unico bancario); (iii) rispetto di standard minimi di solidità patrimoniale degli investitori professionali che, ai sensi degli articoli 2412 e 2483 del codice civile, garantiscono la solvenza delle società emittenti strumenti finanziari. Il comma 5 contiene modifiche di tipo redazionale volte a confermare che in ogni caso, a tutela della riserva di attività bancaria, tra gli strumenti finanziari ammessi non possono essere compresi strumenti di raccolta a vista o utilizzabili come mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata.

L'articolo 9.3 provvede a modificare la disciplina dell'emissione di obbligazioni e di titoli di deposito emessi dalle banche; in particolare, la lettera a) costituisce un adeguamento dei rinvii del comma 3 dell'articolo 12 del testo unico bancario alle disposizioni del codice civile novellate dalla riforma del diritto societario; analogamente provvede la lettera b), sostituendo il rinvio contenuto nel comma 4 dello stesso articolo; la lettera c) estende l'applicabilità dell'articolo agli strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni previsti dall'ultimo comma del novellato articolo 2411 del codice civile; analogamente prevede il comma 5, con riferimento al potere di disciplina dell'emissione riconosciuto alla Banca d'Italia.

L'articolo 9.4 apporta modifiche al comma 1 dell'articolo 14 del testo unico bancario in tema di disciplina dell'autorizzazione all'attività bancaria, novellando le lettere d) ed e); nella lettera d) viene ampliato il novero dei soggetti che devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, comprendendo anche i titolari di partecipazioni diverse dagli ordinari strumenti partecipativi al capitale che, per i particolari diritti posseduti, finiscano per avere un ruolo rilevante nella compagine societaria; la lettera e) adegua la previsione alla modifica dell'articolo 26 in tema di introduzione del possesso dei requisiti di indipendenza degli esponenti aziendali.

L'articolo 9.5 interviene a novellare l'articolo 19 del testo unico bancario in tema di autorizzazione della Banca d'Italia all'acquisizione di partecipazioni rilevanti nelle banche. Il comma 1 **aggiunge ai vecchi riferimenti percentuali** agli strumenti partecipativi al capitale il nuovo concetto di "partecipazione rilevante"; al fine di tenere conto della possibilità di emettere varie tipologie di azioni, che attribuiscono diversi diritti di voto, e altri strumenti

partecipativi forniti di diritti amministrativi diversi dal voto in assemblea, viene eliminato il riferimento percentuale a valori standardizzati, non più in grado di garantire effettività alla norma; il comma 2 adegua la medesima previsione per i casi di variazione della partecipazione; analogamente, il comma 3 estende i principi sopradetti anche all'ipotesi di acquisizione del controllo di una società che detenga partecipazioni rilevanti in una banca; il comma 4, in considerazione dell'estensione delle categorie di strumenti partecipativi, elimina il vecchio riferimento al diritto di voto, sostituendolo con il nuovo parametro dell'esercizio dei poteri amministrativi incorporati nei nuovi modelli partecipativi; il comma 6, in tema di separatezza banca-industria, nel confermare il limite partecipativo riferito alla percentuale dei diritti di voto (15%) o comunque al controllo della banca, attribuisce alla Banca d'Italia il compito di individuare i diritti attribuiti dalla partecipazione, anche diversi dal diritto di voto, che assumono significativa rilevanza ai fini dell'applicazione del divieto; il comma 7 adegua la terminologia alle nuove forme di amministrazione delle società di capitali introdotte dalla riforma del codice civile.

L'articolo 9.6 modifica l'articolo 20 del testo unico bancario in tema di obblighi di comunicazione inerenti gli assetti proprietari delle banche; il comma 1 adegua il vecchio riferimento al capitale al nuovo concetto di "partecipazione", analogamente il comma 3 sostituisce il riferimento al "socio" con quello di "titolare della partecipazione", come effetto della riforma del codice civile.

L'articolo 9.7 modifica l'articolo 21 del testo unico bancario in tema di richiesta di informazioni; il comma 1 adegua il vecchio riferimento al capitale al nuovo concetto di "partecipazione"; i commi 2, 3 e 4 adeguano i riferimenti alla soggettività dei controllanti ed alle nuove forme di titolarità di partecipazioni rilevanti nelle società di capitali.

L'articolo 9.8 estende la portata dell'articolo 22 del testo unico bancario in tema di partecipazioni indirette, comprendendo nell'ambito di applicazione della norma anche i requisiti di onorabilità dei soggetti che, in virtù del possesso indiretto di poteri derivanti da strumenti partecipativi, rivestano un peso rilevante nella gestione delle banche.

L'articolo 9.9 apporta modificazioni all'articolo 23 del testo unico bancario in tema di nozione di controllo; in particolare, al comma 1 viene introdotta una modifica volta a chiarire che la nozione si applica all'intero testo unico; al comma 2, vengono apportate le seguenti modifiche: il numero 1) adegua la portata della norma alla nuova possibilità per le società di strutturarsi con un sistema di amministrazione diverso dal tradizionale, in particolare introducendo il riferimento al sistema dualistico del consiglio di sorveglianza e individuando i poteri decisionali rilevanti ai fini del controllo facendo rinvio alle materie oggetto di deliberazione piuttosto che all'organo decidente; analogamente, il numero 2) estende il concetto del controllo al potere di revoca dei diversi organi cui, in esito alla riforma del codice civile, può competere il potere di gestione della società, nonché al consiglio di sorveglianza nel modello dualistico; le novellate lettere c) e d) del numero 3 provvedono in analogia per quanto riguarda il riferimento agli accordi idonei a conseguire effetti di controllo.

L'articolo 9.10 apporta modificazioni all'articolo 24 del testo unico bancario in tema di sospensione del diritto di voto e di obbligo di alienazione. In particolare, al comma 1 vengono adeguati i riferimenti ai nuovi concetti di partecipazione e ai diritti connessi, anche diversi dal diritto di voto; al comma 2 viene generalizzata la legittimazione all'impugnazione delle relative deliberazioni secondo le previsioni del codice civile; al comma 3 viene previsto un obbligo di alienazione per le partecipazioni non autorizzate.

L'articolo 9.11 apporta modificazioni all'articolo 25 del testo unico bancario in tema di requisiti di onorabilità dei partecipanti alle banche; oltre all'adeguamento terminologico, si è provveduto a modellare i meccanismi di computo della rilevanza delle partecipazioni, estendendo i requisiti di onorabilità ai titolari di strumenti diversi dalle azioni o quote ma comunque rilevanti in relazione ai diritti attribuiti o all'influenza che consentono di esercitare sulla società; al comma 2, sono stati apportati adeguamenti terminologici; al comma 3 si è provveduto ad aggiornare le procedure di impugnazione delle relative deliberazioni.

L'articolo 9.12 apporta modificazioni all'articolo 26 del testo unico bancario in tema di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza degli esponenti aziendali; il comma 2 adegua la portata della previsione ai nuovi sistemi di amministrazione introdotti dalla riforma

delle società, laddove il nuovo articolo 2-*bis* estende espressamente le sanzioni già presenti nel comma 2 per il difetto dei requisiti di professionalità e di onorabilità anche al difetto di indipendenza, come definito per i nuovi sistemi di amministrazione dagli articoli 2387 (sistema tradizionale), 2409-*duodecies* (sistema dualistico) e 2409-*septiesdecies* (sistema monistico) del codice civile.

L'articolo 9.13 modifica l'articolo 28 del testo unico bancario in tema di banche costituite in forma cooperativa, aggiungendo il comma 3, che realizza il coordinamento con il nuovo art. 223-*terdecies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Con l'intervento, si definisce il requisito della "mutualità prevalente" a fini fiscali, risultante dal possesso congiunto dei requisiti civilistici di cui all'art. 2514 codice civile e dei requisiti di operatività prevalente con i soci di cui all'art. 35 del testo unico bancario.

L'articolo 9.14 apporta modificazioni all'articolo 52 del testo unico bancario in tema di comunicazioni obbligatorie dei soggetti incaricati della funzione di controllo, introducendo al comma 1 l'espressa previsione che lo statuto della banca preveda l'assegnazione dei relativi compiti all'organo di controllo, a prescindere dal tipo di modello di amministrazione prescelto; al comma 2 si è adeguata la terminologia alle novità della riforma; con il nuovo comma 2-*bis* si è previsto che, per le sole banche di credito cooperativo, che il controllo contabile possa essere affidato statutariamente al collegio sindacale.

L'articolo 9.15 apporta modificazioni terminologiche all'art. 53, comma 4, in tema di concessione di crediti in favore di soggetti collegati o che detengono una partecipazione rilevante, al fine di tenere conto del nuovo concetto di partecipazione.

L'articolo 9.16 apporta modificazioni all'articolo 57 del testo unico bancario in tema di fusioni e scissioni, adeguandolo alla riforma societaria nella parte in cui questa prevede la possibilità di apportare, in sede di decisione assembleare dell'operazione, modifiche al progetto di fusione o scissione già deliberato.

L'articolo 9.17 apporta modificazioni all'articolo 58 del testo unico bancario in tema di cessione dei rapporti giuridici, introducendo la previsione dell'iscrizione dell'avvenuta cessione nel registro delle imprese.

L'articolo 9.18 apporta modificazioni all'articolo 61 del testo unico bancario in tema di doveri di comunicazione all'Organo di vigilanza da parte dell'organo di controllo in una banca o società finanziaria capogruppo, eliminando il riferimento al collegio sindacale, non più attuale considerata la possibilità di adottare uno dei modelli gestionali alternativi.

L'articolo 9.19 apporta modificazioni all'articolo 62 del testo unico bancario in tema di requisiti degli esponenti della società finanziaria capogruppo, prevedendo l'introduzione del nuovo criterio dell'indipendenza, come già previsto dal precedente articolo 26 per gli esponenti aziendali della banca.

L'articolo 9.20 apporta modificazioni all'articolo 63 del testo unico bancario in tema di partecipazioni nelle società finanziarie capogruppo, provvedendo ad eliminare il riduttivo precedente riferimento al solo capitale sociale, ormai superato dalle nuove forme introdotte dalla riforma del diritto societario.

L'articolo 9.21 apporta modificazioni all'articolo 70 del testo unico bancario in tema di provvedimento di apertura della procedura di amministrazione straordinaria; in particolare, si è provveduto a modificare il comma 7 in tema di procedimento di denuncia delle irregolarità, adeguando il riferimento ai diversi soggetti che nel nuovo diritto societario possono svolgere funzioni di amministrazione, estendo l'ambito di applicazione della norma anche alle società controllate dalla banca e richiamando i nuovi criteri di legittimazione attiva alla denuncia introdotti dal novellato articolo 2409 del codice civile.

L'articolo 9.22 apporta modificazioni all'articolo 71 del testo unico bancario in tema di organi della procedura; al comma 2 si è provveduto ad adeguare il disposto della norma alle nuove disposizioni in tema di pubblicità degli atti societari.

L'articolo 9.23 apporta modificazioni all'articolo 72 del testo unico bancario in tema di poteri e funzionamento degli organi straordinari; al comma 1 si è precisato che i poteri dei commissari attengono alla amministrazione della banca, eliminando ogni riferimento agli organi sociali e quindi allo specifico sistema di amministrazione e controllo adottato; si è chiarito che, nello svolgimento di tali funzioni, i relativi atti sono esentati dagli ordinari poteri di controllo che i titolari delle partecipazioni possono esercitare nei confronti degli organi di amministrazione ordinari, in quanto tali poteri sono incompatibili con l'attività dei commissari, rivolta alla tutela di interessi generali (tutela dei depositanti, stabilità del sistema) che non si esauriscono in quelli riconducibili alla società, ai soci o a specifici finanziatori della stessa; sempre nell'ottica di garantire l'attività di interesse generale dei commissari, si è altresì previsto che, qualora i soci decidano di impugnare le decisioni dei commissari, non è comunque consentito loro chiedere al tribunale la sospensione dell'esecuzione; analogamente, al comma 2, si è precisato che il comitato di sorveglianza esercita effettive funzioni proprie di controllo, non già un potere meramente sostitutivo degli organi ormai disciolti e che tali funzioni gli sono assegnate indipendentemente dall'organo al quale tali funzioni erano attribuite nel sistema di gestione adottato dalla banca sottoposta alla procedura straordinaria; al comma 5, coordinando con il disposto del nuovo art. 2394-*bis* del codice civile, si è puntualizzato che l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro i disciolti organi di amministrazione della banca è un potere esclusivo dei commissari straordinari, non surrogabile da alcuna iniziativa autonoma di altri soggetti della compagine sociale; il nuovo comma 5-*bis* introduce, in relazione all'attribuzione del controllo contabile ad un revisore o ad una società di revisione nel nuovo assetto delle società di capitali, il potere dei commissari di sostituire la società di revisione per la durata della procedura.

L'articolo 9.24 apporta modificazioni all'articolo 73 del testo unico bancario in tema di adempimenti iniziali della procedura, precisando al comma 4 che il deposito della relazione patrimoniale va effettuata presso il registro delle imprese e non più nella cancelleria del tribunale.

L'articolo 9.25 apporta modificazioni all'articolo 76, comma 1, del testo unico bancario in tema di gestione provvisoria e, analogamente a quanto già previsto dall'articolo 72, precisa che i poteri dei commissari inerenti la gestione della società rinvengono loro autonomamente

dalla previsione di legge e non in via derivata da quelli dei disciolti organi sociali e che i commissari hanno i poteri di amministrazione della banca, indipendentemente dalla qualificazione dall'organo al quale tali poteri sono attribuiti nel sistema di gestione adottato dalla società.

L'articolo 9.26 apporta modificazioni all'articolo 81 del testo unico bancario in tema di organi della procedura, prevedendo al comma 2 ad adeguare il disposto della norma alle nuove disposizioni in tema di pubblicità degli atti societari.

L'articolo 9.27 apporta modificazioni all'articolo 84 del testo unico bancario in tema di poteri e funzionamento degli organi liquidatori; al fine di trasporre nel testo unico le disposizioni degli articoli 2394-*bis* e 2497, ultimo comma, del riformato codice civile, al comma 5 si attribuisce al commissario l'esercizio delle azioni di responsabilità, sia promosse da membri della compagine sociale che da terzi creditori verso i cessati organi della banca o verso la società e o l'ente che esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi del nuovo Capo IX del Titolo V del libro V del codice civile.

L'articolo 9.28 apporta modificazioni all'articolo 92 del testo unico bancario in tema di adempimenti finali della procedura, provvedendo ad aggiornare il disposto del comma 6 alle nuove disposizioni relative al procedimento di liquidazione ed in particolare alla cancellazione della società ed al deposito dei libri sociali nelle nuove forme previste dalla riforma del diritto societario.

L'articolo 9.29 apporta modificazioni all'articolo 94 del testo unico bancario in tema di esecuzione del concordato e chiusura della procedura, adeguando il comma 2 alle nuove disposizioni relative al procedimento di liquidazione ed in particolare alla cancellazione della società ed al deposito dei libri sociali nelle forme previste dalla riforma del diritto societario

L'articolo 9.30 apporta modificazioni all'articolo 96-*bis* del testo unico bancario in tema di interventi dei sistemi di garanzia; le modifiche interessano il comma , con l'introduzione, nell'elenco delle fattispecie escluse dalla tutela, della lettera *c-bis*) che esclude gli strumenti finanziari, partecipativi e non, disciplinati dal codice civile, in analogia con l'esclusione dei

titoli di capitale e delle obbligazioni, e con la modifica della lettera i) attraverso l'inserimento del concetto di partecipazione rilevante, introdotto con le modifiche dell'articolo 1.

L'articolo 9.31 apporta modificazioni all'articolo 98 del testo unico bancario in tema di amministrazione straordinaria della capogruppo; la modifica riguarda la lettera b) del comma 2, laddove si è ristretta la portata applicativa della disciplina, nell'ipotesi di sottoposizione di una società del gruppo al procedimento ex articolo 2409 del codice civile alla sola ipotesi di avvenuta nomina dell'amministratore giudiziario, ritenuta unico elemento sintomatico della sussistenza di gravi irregolarità non facilmente sanabili e tali da legittimare l'avvio della procedura di amministrazione straordinaria.

L'articolo 9.32 apporta modificazioni all'articolo 99 del testo unico bancario in tema di liquidazione coatta amministrativa, precisando al comma 3 che il deposito della relazione annuale sulla situazione contabile e sull'andamento della procedura va effettuata presso il registro delle imprese e non più nella cancelleria del tribunale.

L'articolo 9.33 apporta modificazioni all'articolo 100 del testo unico bancario in tema di estensione della procedura di amministrazione straordinaria alle società del gruppo, in ipotesi di sottoposizione alla procedura della società capogruppo; la modifica riguarda il comma 2 e consiste in un adattamento della norma a quanto previsto dall'articolo 31 per la società capogruppo.

L'articolo 9.34 apporta modificazioni all'articolo 106 del testo unico bancario in tema di elenco generale degli intermediari finanziari che esercitano la propria attività nei confronti del pubblico; la modifica riguarda la lettera d) del comma 3 e costituisce un adeguamento del testo unico alle nuove forme partecipative nelle società previste dalla riforma del codice civile.

L'articolo 9.35 apporta modificazioni all'articolo 108 del testo unico bancario in tema di requisiti di onorabilità dei partecipanti alle società che esercitano l'attività di intermediazione finanziaria; al comma 1 si è adeguato il riferimento ai nuovi strumenti partecipativi introdotti dalla riforma del codice civile; al comma 2 si è adeguata la portata del regolamento

ministeriale, consentendo una maggiore elasticità nella fissazione di parametri quantitativi di rilevanza della partecipazione, in considerazione dei diversi diritti che gli strumenti finanziari partecipativi diversi da quelli tradizionali potranno attribuire ai titolari e del relativo diverso peso che essi potranno quindi assumere in relazione alla finalità di valutarne l'assoggettamento o meno all'obbligo di possesso dei requisiti previsti dall'articolo in commento; al comma 3 si è provveduto ad adeguare la previsione delle conseguenze del mancato possesso dei requisiti alle diverse possibilità tipologie di diritti collegati alle partecipazioni possedute, salvaguardando comunque la sussistenza dei relativi quorum costitutivi.

L'articolo 9.36 apporta modificazioni all'articolo 109 del testo unico bancario in tema di possesso di requisiti soggettivi da parte degli esponenti aziendali degli intermediari finanziari; al comma 2 viene adeguato il riferimento all'organo societario titolare del potere dichiarativo della decadenza, laddove il nuovo comma 5 estende a tali soggetti ed a quelli che esercitano la funzione di controllo il requisito dell'indipendenza come definito per i nuovi sistemi di amministrazione dagli articoli 2387 (sistema tradizionale), 2409-*duodecies* (sistema dualistico) e 2409-*septiesdecies* (sistema monistico) del codice civile, analogamente a quanto previsto dal novellato articolo 26.

L'articolo 9.37 apporta modificazioni all'articolo 110 del testo unico bancario in tema di obblighi di comunicazione del possesso di partecipazione negli intermediari finanziari; la modifica del comma 1 adegua la previsione alle modifiche apportate al codice civile dalla riforma del diritto societario; analogamente al comma 4 si adegua la disciplina delle conseguenze della mancata comunicazione alle diverse fattispecie di esercizio dei poteri incorporati negli strumenti partecipativi.

L'articolo 9.38 apporta modificazioni all'articolo 111 del testo unico bancario in tema di cancellazione dall'elenco generale degli intermediari finanziari, prevedendo al comma 4 un adeguamento terminologico conseguente al mutato assetto civilistico degli organi amministrativi delle società.

L'articolo 9.39 apporta modificazioni all'articolo 112 del testo unico bancario in tema di comunicazione all'organo di vigilanza delle irregolarità riscontrate dai componenti dell'organo di controllo in un intermediario finanziario; il comma 1 viene formulato in modo da assicurare che sia comunque presente in ciascun modello un soggetto che svolga la medesima funzione di raccordo con l'organo di vigilanza, con conseguente soppressione del comma 2.

L'articolo 9.40 apporta modificazioni all'articolo 113 del testo unico bancario in tema di soggetti non operanti nei confronti del pubblico e propone l'estensione anche a tali categorie dei requisiti di indipendenza, come introdotti dalla novellazione al codice civile in materia di società.

L'articolo 9.41 apporta modificazioni all'articolo 129 del testo unico bancario in tema di emissione di valori mobiliari introducendo, nell'ambito delle esclusioni previste dal comma 5, una lettera *b-bis*) che aggiunge alla relativa lista anche gli strumenti finanziari partecipativi previsti dal codice civile.

L'articolo 9.42 apporta modificazioni all'articolo 132-*bis* del testo unico bancario in tema di denuncia dell'abusivismo bancario e finanziario, prevedendo al comma 1 che, coerentemente con i nuovi criteri del novellato articolo 2409 del codice civile, la denuncia del possa essere inoltrata direttamente al tribunale e chiarendo definitivamente che le spese della procedura sono a carico della società.

L'articolo 9.43 apporta modificazioni all'articolo 135 del testo unico bancario in tema di reati societari e provvede ad estendere alle banche la disciplina delle disposizioni penali in materia di società e di consorzi del Titolo XI del libro V del codice civile, come novellato dal decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61.

L'articolo 9.44 apporta modificazioni all'articolo 136 del testo unico bancario in tema di limitazioni del potere contrattuale degli esponenti bancari; il comma 1 adegua la portata della previsione alle nuove norme in tema di conflitto di interessi degli amministratori introdotte dall'articolo 2391 del codice civile; il comma 3 si limita a riportare la sanzione già prevista

dall'abrogato articolo 2624, primo comma, cui la norma faceva rinvio, adeguando la sanzione pecuniaria all'introduzione della nuova unità monetaria.

L'articolo 9.45 modifica la rubrica della Sezione IV del Capo III del Titolo VIII del testo unico bancario.

L'articolo 9.46 apporta modificazioni all'articolo 139 del testo unico bancario, adeguando il titolo del Capo e della rubrica alla riforma del codice, nonché al comma 1 i rinvii interni all'atto normativo alle innovazioni introdotte nei precedenti articoli ed il riferimento alle partecipazioni contenuto nel comma 3 alla novella al codice.

L'articolo 9.47 apporta modificazioni all'articolo 140 del testo unico bancario, eliminando dalla rubrica il riferimento al capitale.

L'articolo 3 introduce norme di coordinamento del decreto legislativo n. 6 del 2003, attuativo della riforma societaria, con le disposizioni del testo unico della finanza; in dettaglio l'articolo 9.48 apporta modificazioni alle definizioni contenute nell'articolo 1 del testo unico della finanza, rese necessarie dalla novellazione del codice civile, che ha introdotto nuove tipologie di strumenti finanziari e nuove figure di organi amministrativi e di controllo connesse ai diversi modelli di amministrazione.

L'articolo 9.49 apporta modificazioni all'articolo 8 del testo unico della finanza; in coerenza con quanto disposto per le banche nell'articolo 52 del testo unico bancario, anche per la vigilanza informativa sulle società quotate si è previsto che lo statuto delle società vigilate preveda l'assegnazione dei relativi compiti all'organo di controllo, a prescindere dal tipo di modello di amministrazione prescelto.

L'articolo 9.50 apporta modificazioni all'articolo 13 del testo unico della finanza in tema di requisiti soggettivi degli esponenti aziendali; al comma 2 viene adeguato il riferimento al diverso organo che nel modello dualistico ha il potere di amministrare la società, laddove il nuovo comma 3-*bis* estende a tali soggetti ed a quelli che esercitano la funzione di controllo il requisito dell'indipendenza, come definito per i nuovi sistemi di amministrazione dagli

articoli 2387 (sistema tradizionale), 2409-*duodecies* (sistema dualistico) e 2409-*septiesdecies* (sistema monistico) del codice civile, con le conseguenze previste nei commi 2 e 3 dello stesso articolo per il caso di difetto del relativo requisito.

L'articolo 9.51 apporta modificazioni all'articolo 14 del testo unico della finanza in tema di requisiti di onorabilità; al comma 1 si è adeguato il riferimento ai nuovi strumenti partecipativi introdotti dalla riforma del codice civile; al comma 2 si è adeguata la portata del regolamento ministeriale, consentendo una maggiore elasticità nella fissazione di parametri quantitativi di rilevanza della partecipazione, in considerazione dei diversi diritti che gli strumenti finanziari partecipativi diversi da quelli tradizionali potranno attribuire ai titolari e del relativo diverso peso che essi potranno quindi assumere, in relazione alla finalità di valutarne l'assoggettamento o meno all'obbligo di possesso dei requisiti previsti dall'articolo in commento; al comma 3 si è provveduto ad adeguare la previsione della rilevanza del possesso indiretto di partecipazioni rilevanti alle novità introdotte dalla riforma del codice civile; al comma 4 si è modulata la previsione delle conseguenze del superamento delle soglie partecipative rilevanti ai diversi diritti – non necessariamente correlati all'esercizio del voto – che la riforma societaria ha introdotto nel sistema codicistico; al comma 5 si è previsto l'adeguamento delle conseguenze dell'esercizio del diritto incorporato nello strumento partecipativo in ipotesi di inosservanza del divieto, attraverso il rinvio al nuovo procedimento di impugnazione previsto dal codice civile, pur salvaguardando la partecipazione del titolare ai fini del computo del quorum costitutivo; al comma 6 si è estesa la disciplina dell'individuazione del termine iniziale per l'impugnazione alle ipotesi di deposito della deliberazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

L'articolo 9.52 apporta modificazioni all'articolo 15 del testo unico della finanza in tema di partecipazione nelle società soggette all'applicazione del controllo; al comma 1 si sono apportati correttivi per adeguare la portata della normativa alla riforma societaria; al comma 5, lettera a), si è attribuito alla Banca d'Italia anche il compito di definire le partecipazioni soggette agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo in commento, avendo riguardo all'influenza che le varie categorie di partecipazioni consentono di esercitare sulla società; lo strumento di delega ad una fonte di rango inferiore è stato ritenuto quello più idoneo per garantire la necessaria duttilità dello strumento, onde far fronte alle variegate possibilità di

manifestazione dei diritti partecipativi connessi alla atipicità e i nuovi strumenti introdotti dalla riforma del codice civile; la lettera b) estende l'obbligo di comunicazione anche ai rappresentanti dei titolari delle partecipazioni ed ai soggetti cui spetta l'esercizio nelle altre ipotesi di scissione tra titolarità della partecipazione e dei diritti ad essa inerenti.

L'articolo 9.53 apporta modificazioni all'articolo 16 del testo unico della finanza in tema di sanzioni conseguenti al superamento delle soglie quantitative rilevanti ai sensi dell'articolo 15; il comma 1 adegua la previsione delle preclusioni dei diritti esercitabili alle modifiche introdotte dal codice civile in materia di diritti partecipativi diversi da quelli di voto.

L'articolo 9.54 apporta modificazioni all'articolo 17 del testo unico della finanza in tema di richiesta di informazione sulle partecipazioni, adeguando le previsioni del comma 1 alle modifiche introdotte dal codice civile in materia di diritti partecipativi diversi dall'assunzione della qualità di socio.

L'articolo 9.55 apporta modificazioni all'articolo 19 del testo unico della finanza in tema di autorizzazione alle SIM a svolgere servizi di investimento; al comma 1 sono modificate le previsioni delle lettere e), attraverso l'introduzione della necessità di riferire nel programma anche sull'assetto gestionale della società, al fine di controllare la congruità del modello societario prescelto, f), con la previsione dei requisiti di indipendenza dei soggetti che svolgono la funzione di controllo e g), con un adeguamento alla nuova tipologia di partecipazione alla società.

L'articolo 9.56 apporta modificazioni all'articolo 34 del testo unico della finanza in tema di autorizzazioni all'attività delle società di gestione del risparmio; analogamente a quanto previsto all'articolo 60 per le SIM, anche per le SGR al comma 1 sono modificate le previsioni delle rispettive lettere d), con la previsione dei requisiti di indipendenza dei soggetti che svolgono la funzione di controllo ed e), con il riferimento ai requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 14.

L'articolo 9.57 apporta modificazioni all'articolo 43 del testo unico della finanza in tema di autorizzazioni all'attività delle società a capitale variabile; analogamente a quanto previsto

all'articolo 60 per le SIM, anche per le SICAV al comma 1 sono modificate le previsioni delle rispettive lettere d), con la previsione dei requisiti di indipendenza dei soggetti che svolgono la funzione di controllo ed e), con il riferimento ai requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 14.

L'articolo 9.58 apporta modificazioni all'articolo 45 del testo unico della finanza in tema di determinazione del capitale e delle azioni delle società a capitale variabile, attraverso un adeguamento dei rinvii contenuti nel comma 7 alle disposizioni novellate del codice civile.

L'articolo 9.59 apporta modificazioni all'articolo 48 del testo unico della finanza in tema di procedimento di scioglimento e liquidazione delle SICAV; le modificazioni dei commi 1,2,3 e 7 sono mirate all'adeguamento dei rinvii e dei riferimenti alle modifiche introdotte dalla riforma del diritto societario in tema di scioglimento e liquidazione delle società di capitali, con l'ovvia salvaguardia delle peculiarità connesse alla particolare tipologia di società soggette all'applicazione della normativa speciale (di qui l'esclusione dell'applicabilità dei criteri di liquidazione stabiliti dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2487 del codice civile).

L'articolo 9.60 apporta modificazioni all'articolo 49 del testo unico della finanza in tema di fusione e scissione delle SICAV; le modifiche, determinate dall'atteggiarsi del nuovo procedimento di fusione delineato dal codice civile, prevedono l'autorizzazione della Banca d'Italia, sentita la CONSOB, in luogo del precedente nulla osta, cui è subordinata, a norma del nuovo comma 4, la possibilità di iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.

L'articolo 9.61 apporta modificazioni all'articolo 104 del testo unico della finanza, adeguando la norma alla possibilità prevista dal nuovo articolo 2369, sesto comma, del codice civile che lo statuto possa indicare eventuali ulteriori convocazioni dell'assemblea oltre alla seconda convocazione; è stata inoltre previsto, a garanzia degli obblighi di offerta pubblica di acquisto, che la possibilità per le società quotate di emettere azioni con diritto di voto subordinato all'effettuazione di un'offerta sia condizionata alla espressa previsione che per il verificarsi della condizione sia necessaria un'apposita deliberazione assembleare.

L'articolo 9.62 sostituisce l'articolo 105 del testo unico della finanza in materia di disposizioni generali in tema di offerte pubbliche di acquisto obbligatorie. Il presupposto per far nascere l'obbligo di OPA va, ai fini dell'OPA obbligatoria successiva, modificata per tener conto delle nuove categorie di azioni previste dall'articolo 2351, secondo comma del codice, e in particolare della possibilità, oggi chiaramente presente e svincolata dal riconoscimento di un privilegio, di suddividere le competenze attribuite all'assemblea ordinaria.

Proprio al fine di mantenere fermo lo spirito della previsione vigente, si è inteso prendere in considerazione soltanto azioni in grado di incidere sulle determinazioni essenziali per la gestione della società interessata, mantenendo fermo il riferimento all'assemblea ordinaria già presente nel testo previgente. Certamente rientrano in tale categoria (fra le decisioni di competenza dell'assemblea ordinaria ai sensi degli articoli 2364 e 2364-*bis* del nuovo testo del codice civile, rispettivamente per i modelli tradizionale e monistico e per il sistema dualistico) quelle su nomina, revoca e responsabilità dell'organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza.

Al fine di consentire una valutazione tecnica più approfondita e di rendere facilmente realizzabili gli adeguamenti necessari della disciplina in relazione all'evoluzione del mercato, si è ritenuto di lasciare alla Consob una competenza residuale che, ferma restando la rilevanza di ogni azione che riguardi nomina, revoca o responsabilità dell'organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza, individui altre categorie di azioni rilevanti tenendo conto della loro capacità di influire sulla gestione.

L'articolo 9.63 apporta modificazioni all'articolo 106 del testo unico della finanza in tema di OPA totalitaria. La modifica della nozione di partecipazione rilevante ai fini dell'obbligo di OPA comporta la necessità di modificare l'oggetto del predetto obbligo, includendovi anche le azioni con diritto di voto limitato rilevanti, a condizione che anche queste ultime siano quotate in mercati regolamentati italiani.

Peraltro se, sono quotate solo le azioni ordinarie, l'OPA dovrà avere ad oggetto soltanto la totalità delle azioni ordinarie medesime, a prescindere dalla circostanza che al superamento del 30% abbiano contribuito - in tutto o in parte - anche le azioni con diritto di voto limitato rilevanti ma non quotate.

Al comma 2 si è apportata una modifica alla norma concernente il prezzo dell'OPA, in modo da adattare i criteri stabiliti dall'articolo 106, comma 2, del TUF, alle diverse modalità con le quali si potranno realizzare il superamento della soglia e l'adempimento all'obbligo.

Se infatti l'offerente è tenuto ad acquistare tutte le azioni residue appartenenti a più categorie (ove quotate), occorre stabilire i criteri di determinazione del prezzo di offerta per ciascuna categoria, tenendo conto della circostanza che in alcune ipotesi potrebbe non essere disponibile uno dei parametri previsti dalla legge per procedere a tale determinazione, costituito dal prezzo pattuito per l'acquisto delle azioni da parte dell'offerente, dato che ben potrebbe quest'ultimo avere acquistato soltanto azioni facenti parte di una delle due categorie rilevanti.

Pertanto, qualora il parametro del prezzo di acquisto non sia disponibile, si potrà far ricorso al solo criterio del prezzo medio ponderato di mercato.

Nell'ambito dell'art. 106, che già prevede (al comma 3) ampie deleghe ad interventi regolamentari Consob, può essere trattato anche il tema dell'eventuale rilevanza ai fini dell'obbligo di OPA del possesso congiunto di azioni e strumenti finanziari che attribuiscono diritti di voto. A tale scopo si è prevista una delega regolamentare a Consob accompagnata per quanto possibile da criteri direttivi vincolanti, identificati nella necessaria presenza di acquisti a titolo oneroso e nel dar rilievo soltanto a situazioni che siano oggettivamente equivalenti a quelle (tipicamente la detenzione del 30% delle azioni con diritto di voto sulla nomina degli amministratori) che per legge danno luogo all'obbligo di OPA.

L'articolo 9.64 apporta modificazioni all'articolo 107 del testo unico della finanza in tema di OPA preventiva; quanto detto con riferimento agli articoli 105 e 106 vale anche per l'acquisto tramite OPA preventiva del 60% delle azioni ordinarie che costituisce attualmente uno dei presupposti dell'esenzione dall'OPA totalitaria prevista dall'art. 107. In questo caso, per coerenza con la modifica relativa alle azioni che costituiscono oggetto dell'OPA obbligatoria, si è estesa la base di calcolo della percentuale a tutte le azioni che attribuiscono diritti di voto nelle materie rilevanti, ma soltanto se quotate su un mercato regolamentato italiano. Infatti uno dei presupposti dell'esenzione è rappresentato dall'avvenuta promozione nei confronti dei medesimi azionisti potenzialmente destinatari di un'OPA totalitaria di un'offerta che possa soddisfarne le intenzioni di vendita per un quantitativo almeno pari al 60%. Rimane fermo che, come nel regime attualmente vigente, l'esenzione dell'obbligo di

OPA successiva per effetto del lancio dell'OPA preventiva si realizza solo se quest'ultima comporta l'acquisizione almeno del trenta per cento delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell'articolo 105 comma 2.

Il nuovo articolo 2365 del codice civile consente allo statuto di attribuire alla competenza dell'organo amministrativo (o del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione nei modelli alternativi) le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis* del codice; si è, pertanto, modificato il riferimento all' "assemblea della società emittente" sostituendolo con l'indicazione generica della sola "società emittente".

L'articolo 9.65 sostituisce l'articolo 108 del testo unico della finanza in tema di OPA residuale; La particolarità dell'OPA residuale, che persegue obiettivi diversi da quelli dell'OPA obbligatoria successiva all'acquisizione di una posizione di controllo, riconducibili alla tutela degli azionisti in caso di carenza di flottante che determini l'impossibilità del regolare svolgimento delle negoziazioni, rende necessario mantenere fermo il presupposto attualmente esistente. Infatti, posto che le azioni ordinarie rimangono la categoria più rilevante (almeno pari alla metà del capitale) delle azioni che attribuiscono diritti di voto in assemblea ordinaria e che le stesse devono essere comunque quotate ai sensi dell'art. 105, primo comma, il presupposto dell'OPA residuale rimane il venir meno della regolarità della loro negoziazione, ferma restando la possibilità di ricostituire il flottante

L'introduzione del nuovo comma 2 è volta ad assicurare, ai soli azionisti aventi azioni appartenenti ad una categoria delle altre azioni equiparate ai fini dell'OPA obbligatoria alle azioni ordinarie, una tutela equivalente anche nel caso in cui la diffusione dei titoli della categoria interessata sia tale da non garantire il regolare funzionamento del mercato.

L'articolo 9.66 apporta modificazioni all'articolo 116 del testo unico della finanza ed in particolare al comma 2 in tema di obblighi di revisione per gli emittenti degli strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante; considerato che la riforma del diritto societario (art. 2409-*bis*, comma 2) prevede che la revisione possa essere esercitata, per gli emittenti di azioni diffuse, anche da società non iscritte all'Albo tenuto dalla CONSOB, si è previsto di applicare tale disciplina anche agli emittenti obbligazioni diffuse, richiamando le

norme connesse ai poteri di vigilanza già previste dalla riforma all'art. 111-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice civile (articoli 155, comma 2, 162, commi 1 e 2, 163, comma 1) oltre all'articolo 156 del TUF sulla tipologia di giudizio.

L'articolo 9.67 apporta modificazioni all'articolo 120 del testo unico della finanza in tema di obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti; con l'introduzione della nuova lettera e) del comma 4 si è introdotta, nell'ambito del potere regolamentare attribuito alla CONSOB, la possibilità di stabilire i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai possessori di strumenti finanziari dotati di diritto di voto su argomenti specificamente indicati di cui al novellato articolo 2351 del codice civile; ad analoga finalità si ispira la modifica del comma 5.

L'articolo 9.68 apporta modificazioni all'articolo 122 del testo unico della finanza in tema di patti parasociali, attraverso l'introduzione del comma 6 che chiarisce la non applicabilità ai patti sulle quotate della diversa forma di pubblicità prevista dal codice civile. Si è ritenuto, infatti, che la disciplina di trasparenza sui patti per le quotate sia sufficiente a soddisfare tutte le esigenze sottostanti alla nuova disciplina del codice. L'integrale non applicabilità degli articoli 2341-*bis* e 2341-*ter* va espressamente prevista per chiarire che non si applicano quelle norme riguardanti i patti parasociali che potrebbero apparire, anche in forza dell'articolo 2325-*bis*, integrative di quelle sulle quotate. Si fa riferimento, in particolare, all'esclusione delle "*joint ventures*" dall'ambito applicativo delle norme codicistiche sui patti parasociali disposta dall'articolo 2341-*bis*, ultimo comma (che potrebbe riguardare le controllanti di quotate) e la comunicazione alla società degli stessi patti prevista dall'articolo 2341-*ter*, secondo comma, del codice civile.

L'articolo 9.69 apporta modificazioni all'articolo 134 del testo unico in tema di maggioranza richiesta per l'approvazione delle deliberazioni di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi del novellato articolo 2441, ottavo comma, del codice, inserendo il richiamo alle maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

L'articolo 9.70 apporta modificazioni all'articolo 145 del testo unico in tema di emissione di azioni di risparmio e contiene l'adeguamento dei riferimenti al codice civile novellato.

L'articolo 9.71 apporta modificazioni all'articolo 146 del testo unico della finanza in tema di assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio; la modifica del comma 2 ha sostituito il vecchio rinvio all'articolo 2406, mentre il nuovo comma 2-*bis* riproduce il primo comma del nuovo articolo 2406; con riferimento ai modelli alternativi, si è stabilita la piena applicabilità della norma al consiglio di sorveglianza, laddove per il comitato per il controllo sulla gestione la stessa applicabilità è subordinata alla richiesta di una minoranza qualificata degli azionisti di risparmio; tale ultima soluzione appare coerente con le scelte operate in via generale nel codice civile, nel quale il comitato per il controllo sulla gestione può convocare l'assemblea ed eventualmente presentare proposte alla stessa solo ove sia presente la richiesta di una minoranza qualificata (cfr. articoli 2367, comma 2 e 2408 del codice civile).

L'articolo 9.72 modifica la rubrica della sezione IV del Capo II del Titolo III della Parte IV del testo unico della finanza.

L'articolo 9.73 introduce il nuovo articolo 147-*bis* del testo unico della finanza in tema di assemblee speciali dei possessori dei nuovi strumenti partecipativi previste dall'articolo 2376 del codice civile; il raffronto tra la disciplina prevista all'art. 2376 per le assemblee speciali – ossia quella delle assemblee straordinarie - con quella di maggior dettaglio prevista nel TUF per le azioni di risparmio induce a ritenere opportuna l'estensione di tale disciplina a tutte le categorie di azioni previste all'art. 2376, qualora tali azioni siano quotate.

L'articolo 9.74 apporta una modificazione nominalistica al titolo della sezione V del Capo II del Titolo III della Parte III del testo unico.

L'articolo 9.75 apporta modificazioni all'articolo 148 del testo unico della finanza in tema di composizione del collegio sindacale; le modifiche attengono innanzitutto al recepimento, nell'ambito del comma 3, delle ulteriori ipotesi di ineleggibilità alla carica di sindaco introdotte dalla riforma del codice civile; in particolare, si dà rilevanza alle società sottoposte a comune controllo (vedi lettere b e c), all'esplicita previsione di incompatibilità per chi ricopra in tali società, nella controllante e nelle controllate, la posizione di amministratore (vedi lettera b) ed alla clausola residuale relativa a qualunque rapporto di natura patrimoniale

che sia in grado di compromettere l'indipendenza di un soggetto (nella lettera c); i nuovi commi 5, 6 e 7 si occupano del coordinamento con i modelli alternativi: si è ritenuto opportuno richiamare per entrambi i modelli l'obbligo di prevedere nello statuto della società quotata un limite al cumulo degli incarichi, nonché clausole idonee a permettere l'elezione da parte della minoranza di componenti dell'organo di controllo. Nelle società quotate va assicurato che, a prescindere dal modello adottato, siano applicabili gli stessi requisiti legali di indipendenza (previsti dall'articolo 148, comma 3, integrato sulla base del nuovo articolo 2399 del codice civile), ferma restando l'applicabilità, per il modello monistico, dei requisiti ulteriori previsti dall'articolo 2409–*octiesdecies* ed eventualmente dallo statuto, in attuazione dei codici di auto-regolamentazione. Con riferimento ai requisiti di professionalità di cui al comma 4 si è ritenuto sufficiente stabilire anche per il modello dualistico l'obbligo di prevedere i medesimi in via statutaria, analogamente a quanto previsto dal codice civile per il sistema monistico.

L'articolo 9.76 apporta modificazioni all'articolo 149 del testo unico della finanza in tema di doveri dell'organo di controllo contabile; al comma 2, che già prevedeva la sanzione della decadenza dalla carica in caso di assenza ingiustificata dalle assemblee, dalle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, è stato mantenuto fermo il principio secondo il quale la sanzione consegue a due assenze non necessariamente consecutive, non recependo, stante la peculiarità della materia, la modifica in proposito operata dalla riforma del codice. Per quanto concerne i modelli alternativi, per il consiglio di sorveglianza si è richiamato integralmente il primo comma dell'articolo 149, al fine di precisare che il consiglio di sorveglianza deve vigilare sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile (lettera c) dell'articolo 149, comma 1), mentre per il comitato per il controllo sulla gestione è stato sufficiente richiamare la sola lettera d) dell'articolo 149, comma 1, al fine di chiarire che il suddetto comitato deve vigilare sull'adeguatezza delle disposizioni impartite alle controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2, del TUF. Con riferimento all'obbligo di partecipare agli organi amministrativi, nel sistema dualistico, tenuto conto delle incongruenze che possono derivare dalla partecipazione dell'intero consiglio di sorveglianza alle riunioni dell'organo di gestione (possibile preponderanza del numero dei "sorveglianti" rispetto agli amministratori; possibile sudditanza visto che il consiglio di sorveglianza elegge i gestori), si è prevista la presenza di

almeno un consigliere, al fine di assicurare la continuità dei flussi informativi. Per quanto riguarda il sistema monistico, l'obbligo è già previsto dal codice civile, mentre non si è ritenuto di prevedere (per le sole quotate) una decadenza, posto che si sarebbe creata un'eccessiva disparità fra amministratori con funzioni diverse. Si è ritenuto opportuno chiarire che sia il consiglio di sorveglianza che il comitato per il controllo sulla gestione hanno l'obbligo di comunicare immediatamente alla CONSOB le irregolarità riscontrate (comma 3).

L'articolo 9.77 sostituisce l'articolo 150 del testo unico della finanza in tema di informazione degli amministratori agli organi di controllo; il comma 1 – che in precedenza contemplava un obbligo informativo di tutti gli amministratori nei riguardi del collegio sindacale - risulta modellato sulla base della nuova previsione introdotta all'articolo 2381, comma 5, del codice civile che sancisce il dovere dei soli organi delegati di informare, ad un tempo, consiglio di amministrazione e collegio sindacale (ma la norma è applicabile, in forza di espliciti richiami, a tutti i modelli di amministrazione e controllo). Si è peraltro mantenuta ferma la periodicità trimestrale, in luogo di quella semestrale prevista dalla riforma, stante la specialità del settore. Rispetto al codice, l'obbligo informativo è stato poi esteso alle operazioni nelle quali i delegati “hanno un interesse”, per recuperare – sia pure tenendo conto delle modifiche nel frattempo apportate all'articolo 2391 del codice civile – il riferimento alle operazioni “in potenziale conflitto di interesse” presente nel vecchio articolo 150 (a questo proposito è sembrato opportuno – sulla scorta della nuova disciplina dei gruppi recata dagli articoli 2497 e seguenti – annettere rilievo esplicito all'ipotesi in cui l'interesse “in conflitto” sia quello di gruppo).

Da ultimo, sempre al fine di non creare “vuoti” normativi rispetto al precedente comma 1 dell'articolo 150, è stato inoltre previsto il caso in cui non siano presenti delegati (amministratori o comitato esecutivo) per trasferire l'obbligo di informare l'organo di controllo direttamente in capo all'organo nella sua collegialità.

L'articolo 9.78 apporta modificazioni all'articolo 151 del testo unico della finanza in tema di poteri dell'organo di controllo; le modifiche proposte recepiscono le novità apportate dalla riforma. In particolare, si sono rese applicabili ai sindaci delle società quotate le nuove disposizioni del codice che espressamente consentono ai sindaci sia di chiedere agli

amministratori della società (anche con riferimento a determinati affari) notizie relative a società controllate, sia di scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate.

L'articolo 9.79 introduce nel testo unico della finanza gli articoli 151-*bis* e 151-*ter*; il potere di richiesta individuale agli amministratori è stato esteso ad entrambi i modelli, precisando che le informazioni dovranno essere fornite a tutti i componenti degli organi di controllo, mentre il potere ispettivo si ritiene estensibile all'organo collegiale, il quale potrà eventualmente delegare tale attribuzione ad un singolo componente. È stata altresì prevista la possibilità per il singolo componente – o, nel modello dualistico, per almeno due componenti - di ottenere la convocazione dello stesso organo di controllo. Il potere di convocazione dell'assemblea è stato previsto solo nel sistema dualistico, mentre il potere di convocazione del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo (da parte del collegio o di almeno due componenti dell'organo di controllo) e la possibilità di avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni (da parte dell'organo collegiale o almeno due componenti di esso) sono applicabili ad entrambi i modelli alternativi. Infine, si è ritenuto di non estendere ai modelli alternativi il potere individuale di avvalersi di propri dipendenti o ausiliari – il quale potrebbe comportare inconvenienti pratici ed ostacolare il regolare svolgimento delle procedure aziendali - ritenendo sufficiente per l'espletamento dei compiti di controllo l'attribuzione ad almeno due membri del collegio del potere di servirsi di dipendenti della società.

L'articolo 9.80 apporta modificazioni all'articolo 152 del testo unico della finanza in tema di denuncia al tribunale; il comma 1 è stato integrato con i riferimenti agli organi di controllo dei modelli alternativi. Con riferimento alla disciplina dei modelli alternativi, si è chiarito che il potere della CONSOB di denunciare i sindaci ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, è applicabile ad entrambi i modelli alternativi limitatamente alle funzioni di vigilanza svolte dal consiglio di sorveglianza e dal comitato per il controllo sulla gestione.

L'articolo 9.81 apporta modificazioni all'articolo 153 del testo unico della finanza in tema di obbligo di riferire all'assemblea da parte dell'organo di controllo; le modifiche al comma 1 estendono tale obbligo ad entrambi i modelli alternativi (per il dualistico si è ritenuto di

sostituire l'analoga previsione codicistica), chiarendo esplicitamente che anche nel sistema monistico sussiste l'obbligo di riferire all'assemblea da parte del comitato per il controllo sulla gestione.

L'articolo 9.82 sostituisce l'articolo 154 del testo unico della finanza in tema di disposizioni non applicabili; la norma è stata integrata con i commi 2 e 3, che indicano espressamente le norme del codice civile che non si applicano agli organi di controllo previsti nei modelli alternativi, in quanto il loro contenuto è stato riprodotto (a volte con integrazioni) nelle nuove norme del TUF.

L'articolo 9.83 apporta modificazioni all'articolo 156 del testo unico della finanza in tema di giudizi sui bilanci da parte delle società di revisione; al comma 5, tenuto conto che nel sistema dualistico l'approvazione del bilancio, salvo casi particolari, è demandata al consiglio di sorveglianza, si è previsto che il termine di 15 giorni vada riferito alla riunione del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio.

L'articolo 9.84 apporta modificazioni all'articolo 157 del testo unico della finanza in tema di effetti dei giudizi sui bilanci; al comma 1, tenuto conto che nel sistema dualistico l'approvazione del bilancio spetta, salvo casi particolari, al consiglio di sorveglianza, si è previsto che in tal caso il potere di impugnativa della CONSOB comprende la delibera consiliare di approvazione del bilancio.

L'articolo 9.85 apporta modificazioni all'articolo 158 del testo unico della finanza in tema di valutazioni della società di revisione in ipotesi di proposte di aumento di capitale, di fusione, di scissione e di distribuzione di acconti sui dividendi. Le modifiche apportate consistono, innanzitutto, nella soppressione del comma che attribuiva alla società di revisione i compiti assegnati dal codice civile ai sindaci in caso di aumenti di capitale con conferimenti in natura, non più contemplati dal nuovo articolo 2343 del codice civile; è stato altresì eliminato l'ultimo comma dell'articolo 158, che riferiva alla società di revisione il parere rimesso dall'articolo 2433-*bis* al collegio sindacale: la previsione è divenuta inutile alla luce della nuova disciplina codicistica, che attribuisce il parere in questione al "soggetto incaricato del controllo contabile" e, dunque, nelle quotate, alla stessa società di revisione. Al comma 3 è

stata infine operata un'integrazione volta ad estendere le norme procedurali dettate per il rilascio del parere di congruità dai commi 1 e 2 alla relazione sulla corrispondenza al valore di mercato del prezzo di emissione delle nuove azioni, attività rimessa alla società di revisione dall'articolo 2441, quinto comma, seconda parte, del codice in presenza di aumenti di capitale operati da società quotate con esclusione, limitata al dieci per cento del capitale sociale, del diritto di opzione.

L'articolo 9.86 apporta modificazioni all'articolo 159 del testo unico della finanza in tema di conferimento e revoca dell'incarico di revisione; analogamente all'articolo 156, anche in questo caso il riferimento all'approvazione del bilancio deve tenere conto del fatto che tale adempimento, nel modello dualistico, è di regola affidato al consiglio di sorveglianza; si è, inoltre, precisato che per il modello dualistico l'assemblea è quella prevista dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile.

L'articolo 9.87 apporta modificazioni all'articolo 164 del testo unico della finanza in tema di responsabilità delle società di revisione; la riforma del diritto societario, al secondo comma dell'articolo 2407, parifica la responsabilità dei revisori a quella degli amministratori "per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica"; onde omologare le previsioni del TUF alla citata innovazione, è stato eliminato l'inciso "primo comma".

L'articolo 9.88 apporta modificazioni all'articolo 166 del testo unico della finanza in tema di abusivismo; analogamente a quanto disposto all'articolo 132-bis del testo unico bancario, al comma 3 si è previsto che, coerentemente con i nuovi criteri del novellato articolo 2409 del codice civile, la denuncia del possa essere inoltrata direttamente al tribunale e si è chiarito definitivamente che le spese della procedura sono a carico della società.

L'articolo 9.89 apporta modificazioni all'articolo 189 del testo unico della finanza in tema di sanzioni amministrative per omesse comunicazioni, adeguando la terminologia alla riforma codicistica ed introducendo un nuovo rinvio interno al comma 4 dell'articolo 14 in tema di difetto di requisiti di onorabilità.

L'articolo 4 apporta modificazioni al decreto legislativo n. 5 del 2003 in tema di definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia:

1. Alla lettera a) si è modificato l'articolo 1 del decreto, precisando che il parametro di riferimento per il giudizio è costituito dalle norme contenute nel capo I del titolo II dello stesso decreto.
2. Alla lettera b) si è modificato l'articolo 2 del decreto chiarendo, per eliminare ogni incertezza al riguardo, che anche i termini contenuti nel decreto possono essere abbreviati secondo il procedimento ordinario previsto dall'articolo 163-*bis*, comma 2, del codice di procedura civile e sono abbreviati ex lege alla metà in ipotesi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, caso in cui resta applicabile la procedura prevista dagli articoli 648 e 649 del codice di rito.
3. Alla lettera c) si è modificato l'articolo 3 del decreto, provvedendo a sopprimere il riferimento all'abbreviazione dei termini, compresa ora nella previsione generale dell'articolo 2 comma 2.
4. Alla lettera d) si è modificato l'articolo 4 del decreto, apportando alcune precisazioni linguistiche, e chiarendo che la sanzione per l'omissione delle previsioni contenute nel comma 1 dell'articolo 4 è la decadenza.
5. Alla lettera e) si è modificato l'articolo 5 del decreto, precisando che il termine per la costituzione del convenuto decorre dalla notificazione al procuratore dell'attore della comparsa di risposta.
6. Alla lettera f) si è modificato l'articolo 6 del decreto, precisando la sanzione di decadenza per l'omissione degli adempimenti ivi descritti.
7. Alla lettera g) si è modificato l'articolo 7 del decreto, apportando alcune precisazioni terminologiche, adeguando i vari termini contenuti nel decreto all'unico e più agevole termine di 20 giorni e precisando al numero 4), in un'ottica di mera chiarificazione, essendo tale conclusione già rinvenibile nel sistema complessivo del processo societario, che l'onere di allegazione delle eccezioni in senso stretto in ipotesi di *reconventio reconventionis* è stabilito a pena di decadenza.
8. Alla lettera h) si è modificato l'articolo 8 del decreto, adeguando i termini all'unico termine di 20 giorni, apportando alcune precisazioni terminologiche e chiarendo al

comma 3 che l'istanza di fissazione può essere proposta anche dal terzo intervenuto volontariamente nel processo.

9. Alla lettera i) si è modificato l'articolo 10 del decreto, eliminando l'inutile riferimento alla salvezza delle eccezioni in senso lato;
10. Alla lettera l) si è modificato l'articolo 11 del decreto, adeguando il riferimento temporale ai giorni anziché ai mesi.
11. Alla lettera m) si è modificato l'articolo 13 del decreto, da un lato precisandosi che l'istanza di fissazione di udienza va sempre notificata e che la tardiva costituzione per il convenuto è data dall'omessa notificazione della comparsa di costituzione, dall'altro adeguando i riferimenti dell'articolo alle ipotesi di decadenza contenute nel decreto e chiarendo espressamente le modalità di deduzione della relativa eccezione.
12. Alla lettera n) si è modificato l'articolo 19 del decreto, chiarendo che la trasformazione del rito da sommario in ordinario deve essere disposta in tutte le ipotesi in cui il giudice non ritenga la causa definibile con il rito sommario.
13. Alla lettera o) si è modificato l'articolo 29 del decreto, aggiungendo nell'ambito di applicazione del rito camerale nei confronti di una sola parte anche alle azioni connesse alla nomina del rappresentante comune degli azionisti indicati nell'articolo 2347 del codice e alla nomina dell'amministratore provvisorio di cui all'articolo 2468 del codice.
14. Alla lettera p) si è modificato l'articolo 32 del decreto, specificando per ragioni di chiarezza che il rinvio in esso contenuto è da intendersi riferito sia all'udienza prevista dall'articolo 31 che a quella disciplinata dall'articolo 30 del decreto.
15. Alla lettera q) si è modificato l'articolo 33 del decreto, includendo nell'ambito di applicazione del rito camerale plurilaterale, per evidenti ragioni di coordinamento, anche il procedimento di nomina dei liquidatori della società semplice, disciplinato dall'articolo 2275 del codice.
16. Alla lettera r) si è modificato l'articolo 35 del decreto, prevedendo che anche i provvedimenti resi dagli arbitri durante il lodo societario debbano essere iscritti nel registro delle imprese a cura degli amministratori.
17. Alla lettera s) si è modificato l'articolo 37 del decreto, estendendo il rinvio ivi previsto non solo alle modalità previste nello statuto, ma anche a quelle contenute nell'atto costitutivo.

L'articolo 5 apporta modificazioni al decreto legislativo n. 6 del 2003 recante riforma organica delle società di capitali e società cooperative:

1. Alle lettere a) e b) si è modificato l'articolo 2325-*bis*, chiarendo che la definizione ivi contenuta ed i rinvii da esso disposti vanno estesi all'intero titolo, essendo richiamati ed applicabili anche al capo X relativo alla trasformazione, fusione e scissione.
2. Alla lettera c) si è modificato l'articolo 2328, inserendo al numero 1), tra i requisiti da indicare nell'atto costitutivo, anche lo Stato di costituzione; al numero 11) si è chiarito che, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2380, terzo comma, nel sistema dualistico non vi è nomina degli amministratori, ma solo del consiglio di sorveglianza.
3. Alla lettera d) si è modificato l'articolo 2335, primo comma, numero 4) per le stesse esigenze di chiarezza riportate a commento del numero 11 dell'articolo 2380.
4. Alla lettera e) si è modificato l'articolo 2344, apportando modificazioni terminologiche per rendere il testo omogeneo.
5. Alla lettera f) si è modificato l'articolo 2349, secondo comma, al fine di rendere il testo omogeneo con il primo comma e con l'articolo 2346, ultimo comma.
6. Alle lettere g), h) ed i) si sono modificati gli articoli 2350, 2354, 2357-*quater*, apportando correttivi di mero "drafting".
7. Alla lettera l) si è modificato l'articolo 2362, primo comma, prevedendo, in analogia a quanto previsto all'articolo 2328 che tra i requisiti da indicare nell'atto costitutivo vi sia anche lo Stato di costituzione.
8. Alla lettera m) si è modificato l'articolo 2366, secondo comma, chiarendo – al fine di evitare una possibile ipotesi di impossibilità di convocazione dell'assemblea - che, qualora i quotidiani indicati nello statuto cessino le pubblicazioni, l'avviso di convocazione va pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
9. Alla lettera n) si è modificato l'articolo 2378 prevedendo che i provvedimenti di sospensione della deliberazione assembleare e la sentenza che definisce il giudizio di impugnazione debbano essere iscritti nel registro delle imprese a cura degli amministratori.
10. Alla lettera o) si è modificato l'articolo 2379, terzo comma, precisando, al fine di chiarire che la convocazione non si considera mancante qualora l'avviso di

convocazione dell'assemblea sia stato comunicato agli aventi diritto ad intervenire prima della data di celebrazione dell'adunanza, senza che sia a tale scopo rilevante il lasso temporale tra la comunicazione e la tenuta della riunione.

11. Alla lettera p) si è integrato l'articolo 2409-*terdecies* chiarendo che, ove lo statuto lo preveda, il consiglio di sorveglianza possa essere investito del potere di deliberare in ordine ai piani strategici, industriali e finanziari della società elaborati dal consiglio di gestione, che ovviamente assume la responsabilità esclusiva per gli atti di gestione compiuti nella relativa esecuzione; per tale via gli atti di gestione compiuti restano di esclusiva competenza del consiglio di gestione ma, per evidenti ragioni di trasparenza nell'assetto del modello societario dualistico, si prevede che tra le competenze dell'organo che nomina i gestori della società possa rientrare anche l'esame delle principali linee strategiche della società; in tal modo si è riconosciuta, da un lato, al consiglio di sorveglianza una competenza che anche nel sistema tradizionale può essere attribuita all'assemblea, dall'altro, la disciplina è stata adeguata a quella propria di altri sistemi giuridici nei quali il sistema dualistico è già operante.
12. Alla lettera q) si è modificato l'articolo 2412, apportando una correzione di "drafting", al fini di rendere il riferimento alle azioni coerente con la terminologia adottata nell'articolo 2325-*bis*.
13. Alla lettera r) si è modificato l'articolo 2413, onde eliminare il contrasto con l'articolo 2412, primo comma: appare, infatti, evidente che, dal momento che secondo tale ultima previsione la società può emettere obbligazioni sino al doppio del capitale, il divieto di distribuzione di utili nell'ipotesi di riduzione obbligatoria del capitale per perdite deve cessare allorché l'importo del capitale e delle riserve eguagli la metà del valore delle obbligazioni in circolazione, essendo in tale ipotesi certo che la ricostituzione del capitale si è completata.
14. Alla lettera s) si è modificato l'articolo 2414-*bis* in tema di costituzione delle garanzie sulle obbligazioni; per l'ipotesi in cui al capitale della società emittente partecipi, in tutto o in parte, un soggetto pubblico, si è previsto che l'emissione del prestito obbligazionario possa essere garantita dall'azionista pubblico; in tal caso, stante gli evidenti effetti di appetibilità dello strumento sul mercato e di facilità di collocamento connessi a siffatta modalità di emissione, si è previsto che la circostanza risulti sul titolo, come già prevede in via generale il numero 5) dell'articolo 2414 del codice.

15. Alla lettera t) si è modificato l'articolo 2416, con un adattamento meramente lessicale.
16. Alla lettera u) si è modificato l'articolo 2437-*quater*, introducendo un termine di centottanta giorni entro il quale debba avvenire il rimborso al socio receduto; ciò al fine di garantire effettività al procedimento di liquidazione, attraverso la fissazione di un termine finale, destinato ad avere ripercussioni anche sul successivo comma sesto in tema di convocazione dell'assemblea in ipotesi di inesistenza di utili o riserve disponibili.
17. Alla lettera v) si è modificato l'articolo 2445, sostituendo il riferimento specifico alla "riduzione" con quello più generico riferito alla "operazione" posta in essere; ciò consente alla norma di funzionare da archetipo per i successivi rinvii contenuti negli articoli 2487-*ter*, 2500-*novies* e 2503.
18. Alla lettera z) si è modificato l'articolo 2447-*ter*, da un lato precisando il precetto della lettera f) del primo comma, nel senso che la nomina di una società di revisione per l'ipotesi di costituzione del patrimonio destinato è obbligatoria solo nell'ipotesi in cui la società non sia già assoggettata al controllo da parte di una società di revisione, dall'altro all'ultimo comma sostituendo il riferimento specifico al consiglio di amministrazione con quello più generico all'organo amministrativo, stante il chiaro tenore della norma generale del terzo comma dell'articolo 2380.
19. Alla lettera aa) si è modificato l'articolo 2447-*sexies*, eliminando il riferimento specifico al consiglio di gestione, per le ragioni testé dette a commento della modifica apportata all'ultimo comma dell'articolo 2447-*ter*.
20. Alla lettera bb) si è modificato l'articolo 2447-*novies* eliminando il riferimento specifico al consiglio di gestione, per le ragioni testé dette a commento della modifica apportata all'ultimo comma dell'articolo 2447-*sexies*.
21. Alla lettera cc) si è modificato l'articolo 2447-*decies*, con una correzione di mero "drafting".
22. Alla lettera dd) si è modificato l'articolo 2463, secondo comma, numero 1), prevedendo, in analogia a quanto previsto all'articolo 2328, che tra i requisiti da indicare nell'atto costitutivo vi sia anche lo Stato di costituzione.
23. Alla lettera ee) si è modificato l'articolo 2466, secondo comma, con una correzione di mero "drafting".

24. Alla lettera ff) si è modificato l'articolo 2469, primo comma, reintroducendo l'originaria formulazione del codice, che in materia fa riferimento al concetto di "trasferibilità" delle partecipazioni.
25. Alla lettera gg) si è modificato l'articolo 2470, quarto comma, prevedendo, in analogia a quanto previsto all'articolo 2328, che tra i requisiti da indicare nell'atto costitutivo vi sia anche lo Stato di costituzione.
26. Alla lettera hh) si è modificato l'articolo 2473, quarto comma, con una modifica di mero "drafting".
27. Alla lettera ii) si è modificato l'articolo 2477, al fine di coordinare la previsione con la nuova disciplina dei sindaci nelle società per azioni; è apparso opportuno che, in relazione all'ipotesi di controllo obbligatorio dei conti disciplinato dal secondo e terzo comma dell'articolo, salva diversa scelta statutaria, debba essere invertita la regola vigente per le società per azioni, consentendo il cumulo in uno stesso soggetto delle funzioni di controllo sull'amministrazione e di controllo contabile, stante l'indubbia semplificazione del modello sociale delle s.r.l. rispetto alle s.p.a.
28. Alla lettera ll) si è modificato l'articolo 2478-*bis*, quinto comma, adeguando il riferimento terminologico ivi contenuto al concetto di "ripartizione" già contenuto nell'articolo 2433.
29. Alla lettera mm) si è modificato l'articolo 2479, con alcune modifiche di mero "drafting" e, al quarto comma, con l'introduzione del richiamo al quarto comma dell'articolo 2482-*bis*, al fine di chiarire che, nell'ipotesi di riduzione obbligatoria per perdite, l'intervento dell'assemblea è doveroso non solo con riferimento alla formale decisione di riduzione, ma anche per quanto concerne l'approvazione del bilancio che ne rappresenta il necessario presupposto.
30. Alla lettera nn) si è modificato l'articolo 2482, secondo comma, con un intervento di mero "drafting".
31. Alla lettera oo) si è modificato l'articolo 2482-*bis*, quarto comma, per le stesse ragioni esplicitate a commento della modificazione all'articolo 2479, quarto comma.
32. Alla lettera pp) si è modificato l'articolo 2497-*bis*, precisando che il riferimento al soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento si ricava sempre dalla definizione generale che ne dà l'articolo 2497.
33. Alla lettera qq) si è modificato l'articolo 2497-*sexies*, precisando che il livello di

consolidamento cui fa riferimento la presunzione è riferibile alla società o all'ente che è tenuto al consolidamento del bilancio della società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento; il secondo comma è stato soppresso in conseguenza dell'introduzione del nuovo articolo 2497-*septies*.

34. Alla lettera rr) si è introdotto il nuovo articolo 2497-*septies* in tema di coordinamento tra società; esso contiene la previsione dell'originario secondo comma dell'articolo 2497-*sexies*, essendo apparso opportuno, al fine di eliminare equivoci interpretativi, separare la disciplina del controllo c.d. "verticale", prevista nell'articolo 2497-*sexies*, da quella del controllo c.d. "paritetico od orizzontale".
35. Alla lettera ss) si è modificato l'articolo 2501-*bis*, quinto comma, con un intervento di mero "drafting".
36. Alla lettera tt) si è modificato il terzo comma dell'articolo 2501-*sexies*, precisandosi che gli esperti incaricati debbono essere normalmente scelti tra quelli iscritti presso il Ministero della giustizia, come già prescrive l'articolo 2409-*bis*, mentre, laddove la società sia quotata in mercati regolamentati debbono essere scelti tra quelli iscritti nell'albo tenuto dalla Consob.
37. Alla lettera uu) si è modificato l'articolo 2506, secondo comma, secondo periodo, comprendendo nella possibilità ivi contemplata anche le quote delle s.r.l., in armonia con quanto previsto al primo periodo dello stesso comma.
38. Alla lettera vv) si è modificato l'articolo 2526, secondo comma e, in coerenza con la modifica apportata all'articolo 2349, si è precisato che i diritti amministrativi anche per le cooperative possono essere riconosciuti solo a chi è titolare di diritti patrimoniali.
39. Alla lettera zz) si è modificato l'articolo 111-*quater* delle disposizioni di attuazione e transitorie, eliminando l'erroneo riferimento dell'ultimo periodo della previsione.
40. Alla lettera aaa) si è introdotto l'articolo 111-*terdecies*: per equilibrare l'eliminazione del controllo omologatorio delle delibere di riduzione obbligatoria del capitale per perdite, si è richiamato, anche per il procedimento di cui all'articolo 2446 secondo comma, l'iter di verbalizzazione di cui all'articolo 2436, che affida al notaio il compito di "arbitrare" il procedimento, affidandosi alla sua natura di pubblico ufficiale.
41. Alla lettera bbb) si è modificato l'articolo 218 delle disposizioni di attuazione e

transitorie, con un intervento di mero “drafting”.

42. Alla lettera ccc) si è modificato l'articolo 223-*bis* delle disposizioni di attuazione e transitorie: con l'introduzione di un nuovo secondo comma si è inteso facilitare la trasformazione delle attuali s.r.l. in s.p.a.; invero, la rilevante modifica del tipo-sociale della s.r.l. – specie in tema di struttura e di responsabilità - potrebbe non corrispondere più alla valutazione dei soci della vecchia s.r.l. che potrebbero trovare più affinità nella struttura della nuova s.p.a.; è apparso coerente, quindi, facilitare la trasformazione nel periodo transitorio, anche in deroga ad eventuali clausole statutarie che prevedano quorum elevati.

La modifica relativa all'introduzione della nozione di “mero adattamento” intende chiarire che la procedura semplificata si applica anche alle modifiche statutarie concernenti norme di per sé derogabili, ma ad opera di diversa disposizione statutaria sicché il loro effetto è quello di alterare l'assetto societario come originariamente voluto dai soci, senza che ciò corrisponda all'adeguamento a norma imperative sopravvenute.

43. Alla lettera ddd) si è corretta un'imprecisione nel rinvio all'articolo 2545-*quinquiesdecies*, eliminando l'incongruo riferimento alle riserve indivisibili e richiamando la disciplina contenuta nell'intera disposizione.

L'articolo 6 regola il regime transitorio e contiene una norma di coordinamento, prevedendo sotto il primo aspetto, la fissazione di termini dilatori per l'adeguamento della normativa secondaria alle modificazioni introdotte dal decreto e collegate alla riforma societaria, con conseguente rinvio dell'applicabilità delle norme civilistiche novellate per le sole banche e gli altri soggetti disciplinati dai decreti legislativi n. 385 del 1993 e n. 58 del 1998 e, dall'altro, un coordinamento con la riforma della previsione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 2250 del codice.

L'articolo 7 apporta il necessario coordinamento tra la riforma societaria e le previsioni del decreto legislativo n. 87 del 1992 concernente l'attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari

con sede sociale fuori di tale Stato membro.

L'articolo 8 contiene l'elenco delle abrogazioni.

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

“DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI CORRETTIVE E INTEGRATIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI 17 GENNAIO 2003, NUMERO 5, CONCERNENTE DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO E DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, NONCHÉ IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA, IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 3 OTTOBRE 2001, N. 366, E 17 GENNAIO 2003, NUMERO 6, CONCERNENTE RIFORMA ORGANICA DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI E SOCIETÀ COOPERATIVE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 3 OTTOBRE 2001, NUMERO 366, PER IL COORDINAMENTO CON IL TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 385 DEL 1993, E CON IL TESTO UNICO DELL’INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 58 DEL 1998.”.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al Governo per la riforma del diritto societario e, in particolare, l'articolo 1, commi 2 e 5;

VISTO il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, recante definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366;

VISTO il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante riforma organica delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366;

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, numero 385 e successive modificazioni, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58 e successive modificazioni, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro;

RITENUTO di dover procedere ad apportare alcune correzioni ai citati decreti n. 5 e n. 6 del 2003 nonché a coordinare le disposizioni contenute nei citati decreti legislativi **con le disposizioni contenute nei citati decreti legislativi** numero 385 del 1993 e numero 58 del 1998;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 366 del 2001;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

SULLA proposta dei Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

COORDINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI 17 GENNAIO 2003, NUMERO 5, RECANTE DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO E DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, NONCHÉ IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 3 OTTOBRE 2001, N. 366 E 17 GENNAIO 2003, NUMERO 6, RECANTE RIFORMA ORGANICA DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI E SOCIETÀ COOPERATIVE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 3 OTTOBRE 2001, NUMERO 366 CON I DECRETI LEGISLATIVI NUMERO 1° NOVEMBRE 1993, NUMERO 385, RECANTE TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA; E 24 FEBBRAIO 1998, NUMERO 58, RECANTE TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8 E 21 DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 1996, NUMERO 52.

SEZIONE I NORME GENERALI

Articolo 1 *(Definizioni)*

1. “Nei decreti legislativi numero 385 del 1993 e numero 58 del 1998, le espressioni: “Ministro del tesoro” e: “Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: “Ministro dell’economia e delle finanze” e le parole: “Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: “Ministero dell’economia e delle finanze”.

**SEZIONE II
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 GENNAIO 2003, NUMERO 6, RECANTE RIFORMA ORGANICA DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI E SOCIETÀ COOPERATIVE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 3 OTTOBRE 2001, N. 366 CON IL DECRETO LEGISLATIVO 1° SETTEMBRE 1993, NUMERO 385, RECANTE TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA.**

Articolo 2 *(Norme di coordinamento con il testo unico bancario)*

1. “Dopo l’articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, numero 6, recante riforma organica delle società di capitali e società cooperative. in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366, sono inseriti i seguenti:

Articolo 9.1 *(Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo numero 385 del 1993)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera *h-ter*), sono aggiunte le seguenti:

“*h-quater*) «partecipazioni»: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;

h-quinquies) «partecipazioni rilevanti»: le partecipazioni che comportano il controllo della società e le partecipazioni individuate dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla società.”;

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

“*3-bis*. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione ed ai suoi componenti;

3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti.”.

Articolo 9.2

(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo numero 385 del 1993)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attività ed alla forma giuridica del soggetto che acquisisce fondi, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro.”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico non si applica:

a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o più Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio è consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;

b) agli Stati extracomunitari ed ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;

c) alle società, per la raccolta effettuata ai sensi del codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito od altri strumenti finanziari;

d) alle altre ipotesi di raccolta espressamente consentite dalla legge, nel rispetto del principio di tutela del risparmio.”;

c) il comma *4-bis* è sostituito dal seguente:

“*4-bis*. Il CICR determina i criteri per l'individuazione degli strumenti finanziari, comunque denominati, la cui emissione costituisce raccolta del risparmio.”;

d) dopo il comma *4-bis* sono inseriti i seguenti:

“*4-ter*. Se non disciplinati dalla legge, il CICR fissa limiti all'emissione e,

su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, può determinare durata e taglio degli strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, utilizzati per la raccolta tra il pubblico.

4-quater. Il CICR, a fini di tutela della riserva dell'attività bancaria, stabilisce criteri e limiti, anche in deroga a quanto previsto dal codice civile, per la raccolta effettuata dai soggetti che esercitano nei confronti del pubblico attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

4-quinquies. A fini di tutela del risparmio, gli investitori professionali, che ai sensi del codice civile rispondono della solvenza della società per le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari emessi dalla stessa, devono rispettare idonei requisiti patrimoniali stabiliti dalle competenti autorità di vigilanza.”;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c) e d), sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata all'emissione od alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata.”.

Articolo 9.3

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo numero 385 del 1993)

1. “All'articolo 12 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. L'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società è deliberata dall'organo amministrativo; non si applicano gli articoli 2410, 2412, 2413, 2414, primo comma, n. 3, 2414-bis, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile.”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano le norme del codice civile, eccetto l'articolo 2412.”;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. I commi 3 e 4 si applicano anche agli strumenti finanziari assoggettati alla disciplina delle obbligazioni prevista dal codice civile.”;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina l'emissione da parte delle banche delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società nonché degli strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni.”.

Articolo 9.4

(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo numero 385 del 1993)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo numero 385 del 1993, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

“d) i titolari di partecipazioni rilevanti abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 25 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19;

e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati nell'articolo

26.”.

Art. 9.5

(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo numero 385 del 1993)

1. L'articolo 19 del decreto legislativo numero 385 del 1993 è sostituito dal seguente:

“Art. 19

(Autorizzazioni)

1. La Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni rilevanti in una banca **[e in ogni caso l'acquisizione di azioni o quote di banche da chiunque effettuata quando comporta, tenuto conto delle azioni o quote già possedute, una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale della banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto]**¹.
2. La Banca d'Italia autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni rilevanti quando comportano il superamento dei limiti dalla medesima stabiliti e, indipendentemente da tali limiti, quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa.
3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene una partecipazione rilevante in una banca.
4. La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni rilevanti spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse.
5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca; l'autorizzazione può essere sospesa o revocata.
6. I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti.
7. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 6, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa.
8. Se alle operazioni indicate nei commi 1 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità, la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare l'autorizzazione.
9. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni attuative del presente articolo.”.

Art. 9.6

¹ L'inserimento del testo fra parentesi è rimesso alla decisione del Consiglio dei Ministri.

(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo numero 385 del 1993)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Chiunque è titolare di una partecipazione rilevante in una banca ne dà comunicazione alla Banca d'Italia ed alla banca. Le variazioni della partecipazione sono comunicate quando superano la misura stabilita dalla Banca d'Italia.”;
 - b) al comma 2, ultimo periodo, la parola: “soci” è soppressa;
 - c) al comma 3, la parola: “socio” è sostituita dalle parole: “titolare della partecipazione.”.

Art. 9.7

(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo numero 385 del 1993)

1. L'articolo 21 del decreto legislativo numero 385 del 1993 è sostituito dal seguente:

“Art. 21

(Richiesta di informazioni)

1. La Banca d'Italia può richiedere alle banche ed alle società ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle banche medesime l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.
2. La Banca d'Italia può altresì richiedere agli amministratori delle società e degli enti titolari di partecipazioni in banche l'indicazione dei soggetti controllanti.
3. Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in società appartenenti a terzi comunicano alla Banca d'Italia, se questa lo richiede, le generalità dei fiducianti.
4. Le notizie previste dal presente articolo possono essere richieste anche a soggetti stranieri.
5. La Banca d'Italia informa la CONSOB delle richieste che interessano società ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato.”.

Art. 9.8

(Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo numero 385 del 1993)

1. L'articolo 22 del decreto legislativo numero 385 del 1993 è sostituito dal seguente:

“Art. 22

(Partecipazioni indirette)

1. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV del presente Titolo si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.”.

Art. 9.9

(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo numero 385 del 1993)

1. L'articolo 23 del decreto legislativo numero 385 del 1993 è sostituito dal seguente:

“Art. 23

(Nozione di controllo)

1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

- 1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;
- 2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;
- 3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
 - a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
 - b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
 - c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;
 - d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;
- 4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.”.

Art. 9.10

(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo numero 385 del 1993)

1. L'articolo 24 del decreto legislativo numero 385 del 1993 è sostituito dal seguente:

“Art. 24

(Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione)

1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, non possono essere altresì esercitati per le partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni previste dall'articolo 20.

2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

3. Le partecipazioni possedute in violazione dell'articolo 19, comma 6, devono essere

alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia. In caso di inosservanza, il tribunale, su richiesta della Banca d'Italia, ordina la vendita delle partecipazioni.”.

Art. 9.11

(Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo numero 385 del 1993)

1. L'articolo 25 del decreto legislativo numero 385 del 1993 è sostituito dal seguente:

“Art. 25

(Requisiti di onorabilità dei partecipanti)

1. Il Ministro **dell'economia e delle finanze**, sentita la Banca d'Italia, determina con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni rilevanti.
2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro **dell'economia e delle finanze** stabilisce le soglie partecipative per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona-
3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.”.

Art. 9.12

(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo numero 385 del 1993)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “*(Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali)*”;
 - b) al comma 1, le parole: “e di onorabilità” sono sostituite dalle parole: “, onorabilità e indipendenza”;
 - c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia.”;
 - d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto della banca si applica il comma 2.”.

Articolo 9.13

(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo numero 385 del 1993)

1. All'articolo 28 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

“2-bis. Ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative a mutualità prevalente le banche di credito cooperativo che rispettano i requisiti di mutualità previsti dall'articolo 2514 del codice civile ed i requisiti di operatività prevalente con soci previsti ai sensi dell'articolo 35 del presente decreto.”.

Articolo 9.14

(Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo numero 385 del 1993)

1. All'articolo 52 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A tali fini lo statuto della banca, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.”;
- b) al comma 2, primo periodo, le parole: “Le società che esercitano attività di revisione contabile presso le banche comunicano” sono sostituite dalle parole: “ Il soggetto incaricato della revisione o del controllo contabile comunica” e, nel secondo periodo, le parole: “Tali società inviano” sono sostituite dalle parole: “ Tale soggetto invia”;
- c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Lo statuto delle banche di credito cooperativo può prevedere che il controllo contabile sia affidato al collegio sindacale.”;
- d) al comma 3, dopo le parole: “commi 1” sono inserite le parole: “, primo periodo,”.

Articolo 9.15

(Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo numero 385 del 1993)

1. All'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel primo periodo le parole: “al capitale” sono soppresse;
- b) nel terzo periodo le parole: “ i loro azionisti” sono sostituite dalle parole: “chi detiene una partecipazione rilevante”.

Articolo 9.16

(Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo numero 385 del 1993)

1. All'articolo 57 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione e della deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l'autorizzazione di cui al comma 1.”.

Articolo 9.17

(Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo numero 385 del 1993)

1. All'articolo 58 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.”.

Articolo 9.18

(Modifiche all'articolo 61 del decreto legislativo numero 385 del 1993)

1. All'articolo 61 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Alla società finanziaria capogruppo si applica l'articolo 52.”.

Articolo 9.19

(Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo numero 385 del 1993)

1. All'articolo 62 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica le parole: “e di onorabilità” sono sostituite dalle parole: “, onorabilità e indipendenza”;
- b) nel comma 1 le parole: “e di onorabilità” sono sostituite dalle parole: “, onorabilità e indipendenza”.

Articolo 9.20

(Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo numero 385 del 1993)

1. L'articolo 63 del decreto legislativo numero 385 del 1993 è sostituito dal seguente:

“Articolo 63

(Partecipazioni)

1. In materia di partecipazioni in società finanziarie capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II, capi III e IV.

2. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo bancario e dei titolari di partecipazioni nelle medesime società sono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri previsti dall'articolo 21.”.

Articolo 9.21

(Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo numero 385 del 1993)

1. All'articolo 70 del decreto legislativo numero 385, del 1993 il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Alle banche non si applica il titolo IV della legge fallimentare e l'articolo 2409 del

codice civile. Se vi è fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla banca o ad una o più società controllate, l'organo con funzioni di controllo od i soci che il codice civile abilita a presentare denuncia al tribunale, possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato.”.

Articolo 9.22

(Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo numero 385 del 1993)

1. All'articolo 71 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della procedura e del presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione nel registro delle imprese.”.

Articolo 9.23

(Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo numero 385 del 1993)

1. All'articolo 72 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. I commissari esercitano le funzioni ed i poteri di amministrazione della banca. Essi provvedono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarità ed a promuovere le soluzioni utili nell'interesse dei depositanti. Le disposizioni del codice civile, statutarie o convenzionali relative ai poteri di controllo dei titolari di partecipazioni non si applicano agli atti dei commissari. In caso di impugnazione delle decisioni dei commissari, i soci non possono richiedere al tribunale la sospensione dell'esecuzione. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.”;

- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia.”;

- c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo, la società di revisione ed il direttore generale, spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Gli organi succeduti all'amministrazione straordinaria proseguono le azioni di responsabilità e riferiscono alla Banca d'Italia in merito alle stesse.”;

- d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. Nell'interesse della procedura i commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono sostituire il soggetto incaricato del controllo contabile per la durata della procedura stessa.”.

Articolo 9.24

(Modifiche all'articolo 73 del decreto legislativo numero 385 del 1993)

1. All'articolo 73 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Quando il bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente all'inizio dell'amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari provvedono al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, in sostituzione del bilancio, di una relazione sulla situazione patrimoniale ed economica, redatta sulla base delle informazioni disponibili. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. E' comunque esclusa ogni distribuzione di utili.”.

Articolo 9.25

(Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo numero 385 del 1993)

1. All'articolo 76 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Banca d'Italia, fatto salvo quanto stabilito negli articoli precedenti, può disporre, nei casi indicati nell'articolo 70, comma 1, e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione della banca. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d'Italia. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.”.

Articolo 9.26

(Modifiche all'articolo 81 del decreto legislativo numero 385 del 1993)

1. All'articolo 81 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della liquidazione coatta e del presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione nel registro delle imprese.”.

Articolo 9.27

(Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo numero 385 del 1993)

1. All'articolo 84 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e di quella dei creditori sociali contro i membri dei cessati organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, dell'azione contro la società di revisione, nonché dell'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, spetta ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della

Banca d'Italia.”

Articolo 9.28

(Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo numero 385 del 1993)

1. All'articolo 92 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società di capitali, relative alla cancellazione della società ed al deposito dei libri sociali.”

Articolo 9.29

(Modifiche all'articolo 94 del decreto legislativo numero 385 del 1993)

1. All'articolo 94 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Eseguito il concordato, i commissari liquidatori convocano l'assemblea dei soci della banca perché sia deliberata la modifica dell'oggetto sociale in relazione alla revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica dell'oggetto sociale, i commissari procedono agli adempimenti per la cancellazione della società ed il deposito dei libri sociali previsti dalle disposizioni del codice civile in materia di scioglimento e liquidazione delle società di capitali.”

Articolo 9.30

(Modifiche all'articolo 96-bis del decreto legislativo numero 385 del 1993)

1. All'articolo 96 bis, comma 4, del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

“c-bis) gli strumenti finanziari disciplinati dal codice civile;”;

b) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

“i) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari di partecipazioni rilevanti ai fini dell'articolo 19;”.

Articolo 9.31

(Modifiche all'articolo 98 del decreto legislativo numero 385 del 1993)

1. All'articolo 98 del decreto legislativo numero 385 del 1993, la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

“b) una delle società del gruppo bancario sia stata sottoposta alla procedura del fallimento, dell'amministrazione controllata, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa, dell'amministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi speciali, nonché quando sia stato nominato

l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione e possa essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo.”.

Articolo 9.32

(Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo numero 385 del 1993)

1. All'articolo 99 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. I commissari liquidatori depositano annualmente presso l'ufficio del registro delle imprese una relazione sulla situazione contabile e sull'andamento della liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre società del gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela dei depositanti. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. La Banca d'Italia può prescrivere speciali forme di pubblicità per rendere noto l'avvenuto deposito della relazione.”.

Articolo 9.33

(Modifiche all'articolo 100 del decreto legislativo numero 385 del 1993)

1. All'articolo 100 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Quando presso una società del gruppo sia in corso l'amministrazione controllata o sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione, le relative procedure si convertono in amministrazione straordinaria.”.

Articolo 9.34

(Modifiche all'articolo 106 del decreto legislativo numero 385 del 1993)

1. All'articolo 106 del decreto legislativo numero 385 del 1993, la lettera d) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

“d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni e degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.”.

Articolo 9.35

(Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo numero 385 del 1993)

1. L'articolo 108 del decreto legislativo numero 385 del 1993 è sostituito dal seguente:

“Articolo 108

(Requisiti di onorabilità dei partecipanti)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, determina, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni rilevanti in intermediari finanziari.

2. Con il regolamento previsto dal comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce le soglie partecipative ai fini dell'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione della deliberazione è obbligatoria da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e controllo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.”.

Articolo 9.36

(Modifiche all'articolo 109 del decreto legislativo numero 385 del 1993)

1. All'articolo 109 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

“(Requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza degli esponenti aziendali)”;
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.”;
 - c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. In caso di inerzia del consiglio di amministrazione, del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione, la Banca d'Italia pronuncia la decadenza o la sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale.”;
 - d) dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

“4-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto dell'intermediario finanziario si applicano i commi 2 e 4.”.

Articolo 9.37

(Modifiche all'articolo 110 del decreto legislativo numero 385 del 1993)

1. All'articolo 110 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Chiunque, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, è titolare di partecipazioni rilevanti in un intermediario finanziario ne dà comunicazione all'intermediario finanziario nonché all'UIC ovvero,

se è iscritto nell'elenco speciale, alla Banca d'Italia. Le variazioni della partecipazione sono comunicate quando superano la misura stabilita dalla Banca d'Italia.”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni, non possono essere esercitati. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale l'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.”.

Articolo 9.38

(Modifiche all'articolo 111 del decreto legislativo numero 385 del 1993)

1. All'articolo 111 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione, l'organo amministrativo convoca l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o per assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della società.”.

Articolo 9.39

(Modifiche all'articolo 112 del decreto legislativo numero 385 del 1993)

1. All'articolo 112 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il collegio sindacale informa senza indugio l'UIC, ovvero la Banca d'Italia qualora si tratti di un intermediario iscritto nell'elenco speciale, di tutti gli atti od i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione od una violazione delle norme che disciplinano l'attività degli intermediari finanziari. A tali fini lo statuto dell'intermediario, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.”;

b) il comma 2 è abrogato.

Articolo 9.40

(Modifiche all'articolo 113 del decreto legislativo numero 385 del 1993)

1. All'articolo 113 del decreto legislativo numero 385 del 1993 il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Si applicano l'articolo 108, commi 1, 2 e 3 e, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilità e di indipendenza, l'articolo 109.”.

Articolo 9.41

(Modifiche all'articolo 129 del decreto legislativo numero 385 del 1993)

1. All'articolo 129, comma 5, del decreto legislativo numero 385 del 1993, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

“b-bis) agli strumenti finanziari partecipativi;”.

Articolo 9.42

(Modifiche all'articolo 132-bis del decreto legislativo numero 385 del 1993)

1. L'articolo 132-bis del decreto legislativo numero 385 del 1993 è sostituito dal seguente:

“Articolo 132-bis

(Denuncia al pubblico ministero ed al tribunale)

1. Se vi è fondato sospetto che una società svolga attività di raccolta del risparmio, attività bancaria od attività finanziaria in violazione degli articoli 130, 131 e 132, la Banca d'Italia o l'UIC possono denunciare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della società.”.

Articolo 9.43

(Modifiche all'articolo 135 del decreto legislativo numero 385 del 1993)

1. L'articolo 135 del decreto legislativo numero 385 del 1993 è sostituito dal seguente:

“Articolo 135

(Reati societari)

1. Le disposizioni contenute nel titolo XI del libro V del codice civile si applicano a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, anche se non costituite in forma societaria.”.

Articolo 9.44

(Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo numero 385 del 1993)

1. All'articolo 136 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita,

direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori;”;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1 e 2 è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro.”.

Articolo 9.45

(Modifiche alla Sezione IV del Capo III del Titolo VIII del decreto legislativo 385 del 1993)

1. Alla Sezione IV del Capo III del Titolo VIII del decreto legislativo 385 del 1993, la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Partecipazioni)”.

Articolo 9.46

(Modifiche all'articolo 139 del decreto legislativo numero 385 del 1993)

All'articolo 139 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

“(Partecipazioni in banche, in società finanziarie capogruppo e in intermediari finanziari)”;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L'omissione delle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 20, comma 2, nonché la violazione delle disposizioni dell'articolo 24 commi 1 e 3, dell'articolo 25, comma 3, dell'articolo 108, comma 3 e dell'articolo 110, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 a 51.645 euro;”;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle società finanziarie capogruppo.”.

Articolo 9.47

(Modifiche all'articolo 140 del decreto legislativo numero 385 del 1993)

1. All'articolo 140 del decreto legislativo numero 385 del 1993 la rubrica è sostituita dalla seguente:

“(Comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in società appartenenti ad un gruppo bancario ed in intermediari finanziari).”.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 GENNAIO

2003, NUMERO 6, RECANTE RIFORMA ORGANICA DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI E SOCIETÀ COOPERATIVE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 3 OTTOBRE 2001, N. 366, CON IL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, NUMERO 58, RECANTE TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8 E 21 DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 1996, N. 52.

Articolo 3

(Norme di coordinamento con il testo unico della finanza)

1. “Dopo l’articolo 9.47 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, numero 6, recante riforma organica delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366, sono inseriti i seguenti:

Articolo 9.48

(Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo numero 58 del 1998)

1. All’articolo 1 del decreto legislativo numero 58 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

“b-bis). Gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal codice civile;”;

- b) dopo il comma 6, sono aggiunti, infine:

“6-bis. Per “partecipazioni” si intendono le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall’articolo 2351, ultimo comma, del codice civile.

6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all’organo amministrativo ed agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti.

6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all’organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti.”.

Articolo 9.49

(Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo numero 58 del 1998)

1. All’articolo 8 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A tali fini lo statuto delle SIM, delle società di gestione del risparmio o delle SICAV, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all’organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.”.

- b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. I commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche all’organo che svolge funzioni di controllo ed alle società incaricate della revisione contabile presso le società che

controllano le SIM, le società di gestione del risparmio o le SICAV o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico bancario.”.

Articolo 9.50

(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo numero 58 del 1998)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

“(Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali)”.
 - b) al comma 1, le parole: “e onorabilità” sono sostituite dalle parole: “, onorabilità e indipendenza”;
 - c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.”.
 - d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto si applicano i commi 2 e 3.”.

Articolo 9.51

(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo numero 58 del 1998)

1. L'articolo 14 del decreto legislativo numero 58 del 1998 è sostituito dal seguente:

“Articolo 14

(Requisiti di onorabilità)

1. Il Ministro **dell'economia e delle finanze**, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni nelle SIM e nelle società di gestione del risparmio, nonché dei partecipanti al capitale delle SICAV.

2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro **dell'economia e delle finanze** stabilisce le soglie partecipative per l'applicazione del comma 1, tenendo conto dell'influenza che la partecipazione consente di esercitare sulla società. Per le SICAV si fa riferimento alle sole azioni nominative ed il regolamento stabilisce le ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate come azioni al portatore, *con riguardo alla data di acquisto.*

3. Ai fini del comma 2 si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, nonché i casi in cui i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse od esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto.

4. In assenza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti il limite stabilito ai sensi del comma 2.

5. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni di cui al comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

6. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.

Articolo 9.52

(Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo numero 58 del 1998)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente od indirettamente, una partecipazione qualificata in una SIM, società di gestione del risparmio, SICAV, deve darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia. La comunicazione preventiva è dovuta anche per gli acquisti e le cessioni da cui derivino variazioni, in aumento od in diminuzione, della partecipazione quando ciò comporti il superamento delle soglie partecipative stabilite ai sensi del comma 5, ovvero l'acquisizione o la perdita del controllo della società.”.

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. La Banca d'Italia, determina con regolamento:

a) le partecipazioni qualificate e le relative soglie partecipative, tenendo conto dell'influenza che consentono di esercitare sulla società;

b) i soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni quando i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse, nonché quando esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto;

c) le procedure ed i termini per l'effettuazione delle comunicazioni.”.

Articolo 9.53

(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo numero 58 del 1998)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

“(Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione)”.

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie stabilite ai sensi dell'articolo 15, comma 5, non possono essere esercitati quando non siano state effettuate le comunicazioni previste dall'articolo 15, commi 1 e 3, quando sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia o non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia può vietare l'acquisizione o quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dell'articolo 15, comma 2.”.

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La Banca d'Italia, anche su proposta della CONSOB, può in ogni momento sospendere il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti a una partecipazione qualificata in una SIM, in una società di gestione del risparmio o in una SICAV, quando l'influenza esercitata dal titolare della partecipazione possa pregiudicarne la gestione sana e prudente o l'effettivo esercizio della vigilanza.”.

Articolo 9.54

(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo numero 58 del 1998)

1. L'articolo 17 del decreto legislativo numero 58 del 1998 è sostituito dal seguente:

“Articolo 17

(Richiesta di informazioni sulle partecipazioni)

1. La Banca d'Italia e la CONSOB, indicando il termine per la risposta, possono richiedere:

- a) alle SIM, alle società di gestione del risparmio ed alle SICAV, l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;
- b) alle società ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nei soggetti indicati nella lettera a), l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;
- c) agli amministratori delle società e degli enti titolari di partecipazioni nelle SIM, nelle società di gestione del risparmio e nelle SICAV, l'indicazione dei soggetti controllanti;
- d) alle società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in società indicate nella lettera c), le generalità dei fiduciari.”.

Articolo 9.55

(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo numero 58 del 1998)

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le

seguenti modificazioni:

- a) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
“f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, indipendenza ed onorabilità indicati nell’articolo 13;”;
- b) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
“g) i titolari di partecipazioni abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall’articolo 14;”.

Articolo 9.56

(Modifiche all’articolo 34 del decreto legislativo numero 58 del 1998)

1. All’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
“d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità indicati dall’articolo 13;”;
 - b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
“e) i titolari di partecipazioni abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall’articolo 14;”.

Articolo 9.57

(Modifiche all’articolo 43 del decreto legislativo numero 58 del 1998)

2. All’articolo 43, comma 1, del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
“d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità indicati dall’articolo 13;”;
 - d) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
“e) i titolari di partecipazioni abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall’articolo 14;”.

Articolo 9.58

(Modifiche all’articolo 45 del decreto legislativo numero 58 del 1998)

1. All’articolo 45 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. Alle SICAV non si applicano gli articoli 2348, commi 2 e 3, 2349, 2350, commi 2 e 3, 2351, 2352, comma 3, 2353, 2354, comma 3, numeri 3 e 4, 2355-bis e 2356 del codice civile.”.

Articolo 9.59

(Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo numero 58 del 1998)

1. All'articolo 48 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Alle SICAV non si applica l'articolo 2484, primo comma, n. 4) e 5), del codice civile. Quando il capitale della SICAV si riduce al di sotto della misura determinata ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera c), e permane tale per un periodo di sessanta giorni, la società si scioglie. Il termine è sospeso qualora sia iniziata una procedura di fusione con altra SICAV.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Gli atti per i quali è prevista la pubblicità dall'articolo 2484, commi terzo e quarto, del codice civile devono essere anche pubblicati sui quotidiani previsti dallo statuto e comunicati alla Banca d'Italia nel termine di dieci giorni dall'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese. L'emissione ed il rimborso di azioni sono sospesi, nel caso previsto dall'articolo 2484, primo comma, numero 6 del codice civile, dalla data di assunzione della delibera, nei casi previsti dall'articolo 2484, primo comma, numeri 1, 2, 3 e 7 del codice civile e dal comma 1 del presente articolo, dal momento dell'assunzione della delibera del consiglio di amministrazione ovvero dal momento dell'iscrizione presso il registro delle imprese del decreto del presidente del tribunale. La delibera del consiglio di amministrazione è trasmessa anche alla CONSOB nel medesimo termine.”;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. La nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori spetta all'assemblea straordinaria. Si applicano l'articolo 2487 del codice civile, ad eccezione del comma 1, lett. c), e l'articolo 97 del Testo Unico bancario.”;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Per quanto non previsto dal presente articolo alla SICAV si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro V, titolo V, capo VIII, del codice civile.”.

Articolo 9.60

(Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo numero 58 del 1998)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo numero 58 del 1998 i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“3. Il progetto di fusione o quello di scissione, redatti sulla base di quanto richiesto dall'articolo 43, e la deliberazione assembleare che abbia portato modifiche ai relativi progetti sono sottoposti alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia che la rilascia sentita la CONSOB.

4. Se non consti l'autorizzazione indicata nel comma 3 non si può dar corso alle iscrizioni nel registro delle imprese, previste dal codice civile.”.

Articolo 9.61

(Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo numero 58 del 1998)

1. All'articolo 104 del decreto legislativo numero 58 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, secondo periodo, le parole: "anche in seconda o in terza convocazione" sono sostituite dalle parole: "in ogni convocazione";
 - b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea possono emettere azioni con diritto di voto subordinato all'effettuazione di un'offerta solo se, per il verificarsi della condizione, sia necessaria un'autorizzazione assembleare ai sensi del comma precedente."

Articolo 9.62

(Modifiche all'articolo 105 del decreto legislativo numero 58 del 1998)

1. L'articolo 105 del decreto legislativo numero 58 del 1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 105

(Disposizioni generali)

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle società italiane con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani.
2. Ai fini della presente sezione, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, del capitale rappresentato da azioni che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti nomina o revoca o responsabilità degli amministratori o del consiglio di sorveglianza.
3. La Consob può con regolamento includere nel capitale rilevante categorie di azioni che attribuiscono diritti di voto su uno o più argomenti diversi tenuto conto della natura e del tipo di influenza sulla gestione della società che può avere il loro esercizio anche congiunto."

Articolo 9.63

(Modifiche all'articolo 106 del decreto legislativo numero 58 del 1998)

1. All'articolo 106 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Chiunque, a seguito di acquisti a titolo oneroso, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento, promuove un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni quotate in mercati regolamentati italiani con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105.";
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per ciascuna categoria di azioni di cui al comma 1, l'offerta è promossa entro trenta giorni a un prezzo non inferiore alla media aritmetica fra il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi e quello più elevato pattuito nello stesso periodo dall'offerente per acquisti di azioni della medesima categoria; qualora non siano stati

effettuati acquisti, l'offerta è promossa al prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi o del minor periodo disponibile.”.

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“ 3-*bis*. La Consob, tenuto conto delle caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, può stabilire con regolamento le ipotesi in cui l'obbligo di offerta consegue ad acquisti a titolo oneroso che determinino la detenzione congiunta di azioni e strumenti finanziari con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105, in misura tale da attribuire un potere complessivo di voto equivalente a quella di chi detenga la partecipazione indicata nel comma 1.”.

Articolo 9.64

(Modifiche all'articolo 107 del decreto legislativo numero 58 del 1998)

1. All'articolo 107 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: “avente a oggetto almeno il sessanta per cento delle azioni ordinarie” sono sostituite dalle parole: “avente a oggetto almeno il sessanta per cento delle azioni quotate in mercati regolamentati italiani che attribuiscono diritti di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105”;

b) al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) la società emittente abbia deliberato operazioni di fusione o di scissione.”.

Articolo 9.65

(Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo numero 58 del 1998)

1. L'articolo 108 del decreto legislativo numero 58 del 1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 108

(Offerta pubblica di acquisto residuale)

1. Chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al novanta per cento delle azioni ordinarie promuove un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni con diritto di voto al prezzo fissato dalla Consob, se non ripristina entro centoventi giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.

2. L'obbligo di acquisto sussiste anche per chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al novanta per cento in una categoria delle azioni previste dall'articolo 105, quotate in mercati regolamentati italiani. In tal caso l'offerta è rivolta solo ai possessori di azioni della medesima categoria.”.

Articolo 9.66

(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo numero 58 del 1998)

1. All'articolo 116 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Gli emittenti indicati nel comma 1 sottopongono il bilancio di esercizio e quello consolidato, ove redatto, al giudizio di una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili. Si applicano le disposizioni degli articoli 155, comma 2, 156, 162, commi 1 e 2, 163, commi 1 e 4.”

Articolo 9.67

(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo numero 58 del 1998)

1. All'articolo 120 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 4, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

d-bis) i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai possessori di strumenti finanziari dotati dei diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile.”;
 - b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate od agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni previste dal comma 2 non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.”.

Articolo 9.68

(Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo numero 58 del 1998)

1. All'articolo 122 del decreto legislativo numero 58 del 1998, dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

“5-bis. Ai patti di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 2341-bis e 2341-ter del codice civile.”.

Articolo 9.69

(Modifiche all'articolo 134 del decreto legislativo numero 58 del 1998)

1. All'articolo 134 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Alle deliberazioni di aumento di capitale previste dall'articolo 2441, ottavo comma, secondo periodo, del codice civile si applica la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie, a condizione che l'aumento non ecceda la misura dell'uno per cento del capitale.”.

Articolo 9.70

(Modifiche all'articolo 145 del decreto legislativo numero 58 del 1998)

1. All'articolo 145 del decreto legislativo numero 58 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni
 - a) al comma 3, secondo periodo, la parola: “2355” è sostituita dalla parola: “2354”;
 - b) il comma 4 è abrogato.
 - c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Della parte di capitale sociale rappresentata da azioni di risparmio non si tiene conto ai fini della costituzione dell'assemblea e della validità delle deliberazioni, né per il calcolo delle aliquote stabilite dagli articoli 2367, 2393, quarto e quinto comma, 2393-bis, 2408, secondo comma e 2409, primo comma, del codice civile.”.

Articolo 9.71

(Modifiche all'articolo 146 del decreto legislativo numero 58 del 1998)

1. All'articolo 146 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio è convocata dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ovvero dagli amministratori della società, entro sessanta giorni dall'emissione o dalla conversione delle azioni e quando lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da tanti possessori di azioni di risparmio che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni di risparmio della categoria.”.
 - b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori l'assemblea speciale è convocata dal collegio sindacale o dal consiglio di sorveglianza o, nel caso di richiesta da parte degli azionisti ai sensi del comma precedente, dal comitato per il controllo sulla gestione.”.

Articolo 9.72

(Modifiche alla Sezione IV del Capo II del Titolo III della Parte IV del decreto legislativo numero 58 del 1998)

1. Alla Sezione IV del Capo II del Titolo III della Parte IV del decreto legislativo n. 58 del 1998 la rubrica è sostituita dalla seguente:

“(Azioni di risparmio ed altre categorie di azioni)”

Articolo 9.73

(Introduzione dell'articolo 147-bis del decreto legislativo numero 58 del 1998)

1. Dopo l'articolo 147 del decreto legislativo numero 58 del 1998 è inserito il seguente:

“Articolo 147-bis
(Assemblea speciale)

1. Gli articoli 146 e 147 si applicano alle assemblee speciali previste dall'articolo 2376, comma 1, del codice civile, qualora le azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea.”.

Articolo 9.74

(Modifiche alla Sezione V del Capo II del Titolo III della Parte IV del decreto legislativo numero 58 del 1998)

1. Alla Sezione V del Capo II del Titolo III della Parte IV del decreto legislativo numero 58 del 1998, nella rubrica, le parole: “collegio sindacale” sono sostituite dalle parole: “organi di controllo”.

Articolo 9.75

(Modifiche all'articolo 148 del decreto legislativo numero 58 del 1998)

1. All'articolo 148 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3 le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

“b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.”
 - b) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“4-*bis*. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, limitatamente alla lettera d), 2 e 3.

4-*ter*. Lo statuto stabilisce requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti del consiglio di sorveglianza.

4-*quater*. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, limitatamente alla lettera d), 2 e 3.”

Articolo 9.76

(Modifiche all'articolo 149 del decreto legislativo numero 58 del 1998)

1. All'articolo 149 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio.”
 - b) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“4-*bis*. Al consiglio di sorveglianza si applicano i commi 1, 3 e 4. Almeno un componente del consiglio di sorveglianza partecipa alle riunioni del consiglio di gestione.

4-*ter*. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano i commi 1, limitatamente alla lettera d), 3 e 4.”

Articolo 9.77

(Modifiche all'articolo 150 del decreto legislativo numero 58 del 1998)

1. L'articolo 150 del decreto legislativo numero 58 del 1998 è sostituito dal seguente:

“Articolo 150
(Informazione)

1. Gli amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le modalità stabilite dallo statuto e con periodicità almeno trimestrale, al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.
2. L'obbligo previsto dal comma precedente è adempiuto, nel sistema dualistico, dal consiglio di gestione nei confronti del consiglio di sorveglianza e, in quello monistico, dagli organi delegati nei confronti del comitato per il controllo sulla gestione.
3. Il collegio sindacale e la società di revisione si scambiano tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.
4. Coloro che sono preposti al controllo interno riferiscono anche al collegio sindacale di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei sindaci.
5. Le disposizioni previste dai commi 3 e 4 si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione.”.

Articolo 9.78

(Modifiche all'articolo 151 del decreto legislativo numero 58 del 1998)

1. All'articolo 151 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. I sindaci possono, anche individualmente, procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.”;
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il collegio sindacale può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche da almeno due membri del collegio.”.

Articolo 9.79

(Introduzione degli articoli 151-bis e 151-ter del decreto legislativo numero 58 del 1998)

1. Dopo l'articolo 151 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono inseriti i seguenti:

“Articolo 151-bis
(Poteri del consiglio di sorveglianza)

1. I componenti del consiglio di sorveglianza possono, anche individualmente, chiedere notizie ai consiglieri di gestione, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le notizie sono fornite a tutti i componenti del consiglio di sorveglianza.

2. I componenti del consiglio di sorveglianza possono, anche individualmente, chiedere al presidente la convocazione dell'organo, indicando gli argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata senza ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al richiedente ed illustrate al consiglio alla prima riunione successiva.

3. Il consiglio di sorveglianza può, previa comunicazione al presidente del consiglio di gestione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di gestione ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche da almeno due membri del consiglio.

4. Il consiglio di sorveglianza, od un componente dello stesso appositamente delegato, può procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Articolo 151-ter

(Poteri del comitato per il controllo sulla gestione)

1. I componenti del comitato per il controllo sulla gestione possono, anche individualmente, chiedere agli altri amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le notizie sono fornite a tutti i componenti del comitato per il controllo sulla gestione.

2. I componenti del comitato per il controllo sulla gestione possono, anche individualmente, chiedere al presidente la convocazione del comitato, indicando gli argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata senza ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al richiedente ed illustrate al comitato alla prima riunione successiva.

3. Il comitato per il controllo sulla gestione può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche da almeno due membri del comitato.

4. Il comitato per il controllo sulla gestione, od un componente dello stesso appositamente delegato, può procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.”.

Articolo 9.80

(Modifiche all'articolo 152 del decreto legislativo numero 58 del 1998)

1. All'articolo 152 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, se ha fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono recare danno alla società o ad una o più società controllate, possono denunciare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. In tale ipotesi le spese per l'ispezione sono a carico della società ed il tribunale può revocare anche i soli amministratori.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La CONSOB, se ha fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri di vigilanza del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, può denunciare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile; le spese per l'ispezione sono a carico della società.”.

Articolo 9.81

(Modifiche all'articolo 153 del decreto legislativo numero 58 del 1998)

1. All'articolo 153 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza ed il comitato per il controllo sulla gestione riferiscono sull'attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio ovvero ai sensi dell'articolo 2364-*bis*, comma 2, del codice civile.”.

Articolo 9.82

(Modifiche all'articolo 154 del decreto legislativo numero 58 del 1998)

1. L'articolo 154 del decreto legislativo numero 58 del 1998 è sostituito dal seguente:
“Articolo 154
(Disposizioni non applicabili)
1. Al collegio sindacale delle società con azioni quotate non si applicano gli articoli 2397, 2398, 2399, 2403, 2403-*bis*, 2405, 2426, numeri 5 e 6, 2429, secondo comma, e 2441, sesto comma, del codice civile.
2. Al consiglio di sorveglianza delle società con azioni quotate non si applicano gli articoli 2409-*septies*, 2409-*duodecies*, decimo comma, 2409-*terdecies*, primo comma, lettere c), e) ed f) del codice civile.
3. Al comitato per il controllo sulla gestione delle società con azioni quotate non si applicano gli articoli 2399, primo comma, e 2409-*septies* del codice civile.”.

Articolo 9.83

(Modifiche all'articolo 156 del decreto legislativo numero 58 del 1998)

1. All'articolo 156 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Le relazioni sui bilanci sono depositate a norma dell'articolo 2435 del codice civile e devono restare depositate presso la sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea o la riunione del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio e finché il bilancio non è approvato.”.

Articolo 9.84

(Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo numero 58 del 1998)

1. All'articolo 157 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Salvi i casi previsti dall'articolo 156, comma 4, la deliberazione dell'assemblea o

del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio d'esercizio può essere impugnata, per mancata conformità del bilancio alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, da tanti soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale. Tanti soci che rappresentano la medesima quota di capitale della società con azioni quotate possono richiedere al tribunale di accertare la conformità del bilancio consolidato alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.”.

Articolo 9.85

(Modifiche all'articolo 158 del decreto legislativo numero 58 del 1998)

1. All'articolo 158 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. La disposizione del comma precedente si applica anche alla relazione della società di revisione prevista dall'articolo 2441, comma 4, seconda parte, del codice civile.”.
 - b) i commi 4 e 5 sono soppressi.

Articolo 9.86

(Modifiche all'articolo 159 del decreto legislativo numero 58 del 1998)

1. All'articolo 159 del decreto legislativo numero 58 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L'assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio o della convocazione annuale prevista dall'articolo 2364-bis, comma 2, del codice civile, conferisce l'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato a una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161, previo parere del collegio sindacale. Essa determina il corrispettivo spettante alla società di revisione.”.
 - b) al comma 3, la parola: “2469” è sostituita dalla parola: “2459”.

Articolo 9.87

(Modifiche all'articolo 164 del decreto legislativo numero 58 del 1998)

1. All'articolo 164, comma 1, del decreto legislativo numero 58 del 1998, le parole: “primo comma” sono soppresse.

Articolo 9.88

(Modifiche all'articolo 166 del decreto legislativo numero 58 del 1998)

1. All'articolo 166 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Se vi è fondato sospetto che una società svolga servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio senza esservi abilitata ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB denunciano i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione

dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della società.”.

Articolo 9.89

(Modifiche all'articolo 189 del decreto legislativo numero 58 del 1998)

1. All'articolo 189 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dei divieti di esercizio dei diritti ed in caso di inadempimento degli obblighi previsti dagli articoli 14, comma 4, 16, commi 1 e 2, 61, comma 7 e 80, comma 8.”.

CAPO II

DISPOSIZIONI CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 GENNAIO 2003, NUMERO 5, RECANTE DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO E DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, NONCHÉ IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 3 OTTOBRE 2001, N. 366.

Articolo 4

(Modifiche al decreto legislativo n. 5 del 2003)

1. Al decreto legislativo n. 5 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole: “il tribunale giudica”, sono inserite le seguenti: “a norma del Capo I del titolo II del presente decreto”;
 - b) all'articolo 2, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
 - “2. Tutti i termini del procedimento possono essere ridotti alla metà con provvedimento reso a norma dell'articolo 163-*bis*, comma 2, del codice di procedura civile.
 3. I termini sono ridotti alla metà nel caso di opposizione a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile. Ciascuna delle parti, al momento della costituzione, ovvero successivamente, può chiedere con ricorso che sia designato il magistrato per l'adozione, previa convocazione delle parti, dei provvedimenti di cui agli articoli 648 e 649 del codice di procedura civile.”;
 - c) all'articolo 3, comma 1, le parole: “ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione dei termini a norma dell'articolo 163-*bis*, secondo comma, del codice di procedura civile, ” sono soppresse;
 - d) all'articolo 4, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
 1. dopo le parole: “che offre in comunicazione”, inserire le seguenti: “; a pena di decadenza deve”;
 2. dopo le parole “mezzo di eccezione”, inserire la seguente: “e”;
 3. dopo le parole: “precisandone le ragioni”, inserire le seguenti: “; deve”;
 - e) all'articolo 5, comma 1, le parole: “scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)” sono sostituite dalle parole: “notifica della comparsa di risposta”;
 - f) all'articolo 6, comma 2, nelle lettere b) e c), prima delle parole: “proporre” e: “dichiarare”, inserire, in entrambe, le seguenti: “a pena di decadenza”;

- g) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al comma 1 dopo le parole: "nuovi documenti e", è inserita la seguente: "di";
 2. al comma 1 dopo le parole: "richieste istruttorie,", la parola: "nonché" è soppressa;
 3. al comma 1 le parole: "sedici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni";
 4. al comma 1 dopo le parole: "per una ulteriore replica", sono aggiunte le seguenti: " , nonché, a pena di decadenza, le eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano conseguenza delle nuove domande ed eccezioni proposte dall'attore a norma del secondo comma dell'articolo precedente";
 5. al comma 2, le parole: "sedici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni".
 6. al comma 3, le parole: "otto giorni", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole: "venti giorni";
- h) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. le parole: "sedici giorni", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole: "venti giorni";
 2. al comma 1, lettera a), le parole: "di costituzione dello stesso" sono sostituite dalle parole: "per la notifica della comparsa di risposta";
 3. al comma 1, lettera b) le parole: "di costituzione dello stesso" sono sostituite dalle parole: "per la notifica della comparsa stessa";
 4. al comma 2, lettera b) le parole: "termine di costituzione dello stesso" sono sostituite dalle parole: "relativo termine";
 5. al comma 3, dopo le parole: "terzo chiamato" sono inserite le seguenti: " ,ovvero intervenuto,";
 6. al comma 4, primo periodo, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni"; dopo le parole: "successivi alla scadenza" sono inserite le parole: "dei termini di cui ai commi precedenti o";
- i) all'articolo 10, comma 2, le parole: "non rilevabili d'ufficio" sono soppresse;
- l) all'articolo 11, comma 3, le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni".
- m) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al comma 2, dopo le parole: "ovvero depositare", sono inserite le seguenti: " , previa notifica," e le parole: "si sia tardivamente costituito" sono sostituite dalle seguenti: "abbia tardivamente notificato la comparsa di costituzione".
 2. il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Fermo quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, l'inosservanza dei termini previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10, nonché le decadenze, sono rilevabili soltanto su eccezione della parte che vi abbia interesse da proporsi nella prima istanza o difesa successiva, a norma dell'articolo 157 del codice di procedura civile.";
- n) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il giudice designato fissa a non oltre sessanta giorni la data di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data di udienza.";
 2. dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Al termine dell'udienza il giudice, ove ritenga sussistenti i fatti costitutivi della domanda e manifestamente infondata la contestazione del convenuto, pronuncia ordinanza immediatamente esecutiva di condanna e dispone sulle spese ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile. L'ordinanza costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.";

3. al comma 3, dopo le parole: “cognizione non sommaria”, sono inserite le parole: “ovvero in ogni altro caso in cui non dispone a norma del comma 2-*bis*”;
- o) all’articolo 29, dopo le parole: “2343-*bis*, secondo comma,” sono inserite le parole: “2347” e, dopo le parole: “2437-*ter*, sesto comma,” sono inserite le parole: “2468”;
- p) all’articolo 32, comma 1, le parole: “dell’udienza di cui all’articolo 31,” sono sostituite dalle parole: “delle udienze di cui agli articoli 30 o 31”;
- q) all’articolo 33, comma 1, primo periodo, dopo le parole: “agli articoli” è inserita la parola: “2275”;
- r) all’articolo 35, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
“5-*bis*. I dispositivi dell’ordinanza di sospensione e del lodo che decide sull’impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese.”;
- s) all’articolo 37, comma 2, le parole: “stabilite nello statuto stesso” sono sostituite dalle parole: “dagli stessi stabilite”.

CAPO III

DISPOSIZIONI CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 GENNAIO 2003, NUMERO 6, RECANTE RIFORMA ORGANICA DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI E SOCIETÀ COOPERATIVE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 3 OTTOBRE 2001, NUMERO 366.

Articolo 5

(Modifiche al decreto legislativo n. 6 del 2003)

1. Al decreto legislativo n. 6 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 2325-*bis*, primo comma, del codice civile la parola: “capo” è sostituita dalla parola: “titolo”;
- b) all’articolo 2325-*bis*, secondo comma, del codice civile le parole: “Le norme di questo capo si applicano alle società emittenti di azioni” sono sostituite dalle parole: “Le norme di questo titolo si applicano alle società con azioni”;
- c) all’articolo 2328, secondo comma, del codice civile al numero 1), dopo le parole: “luogo di nascita o” sono inserite le parole: “lo Stato” ed al numero 11) dopo la parola: “sindaci” sono inserite le parole: “ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza”;
- d) all’articolo 2335, primo comma, del codice civile numero 4) le parole: “i membri del collegio sindacale” sono sostituite dalle parole: “ed i sindaci ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza”;
- e) all’articolo 2344, primo comma, del codice civile le parole: “della loro partecipazione” sono sostituite dalle parole: “alla loro partecipazione” e le parole: “nei mercati regolamentati” sono sostituite dalle parole: “in mercati regolamentati”;
- f) all’articolo 2349, secondo comma, del codice civile dopo le parole: “assegnazione ai” sono inserite le parole: “prestatori di lavoro” e dopo le parole: “diritti patrimoniali o” sono inserite le parole: “anche di”;
- g) all’articolo 2350, secondo comma, del codice civile le parole: “l’eventuali” sono sostituite dalle parole: “le eventuali”;
- h) all’articolo 2354, primo comma, del codice civile la parola: “stabiliscano” è sostituita dalla parola: “stabiliscono”;
- i) all’articolo 2357-*quater*, primo comma, del codice civile le parole: “comma secondo” sono sostituite dalle parole: “secondo comma”;
- l) all’articolo 2362, primo comma, del codice civile dopo le parole: “luogo di nascita o” sono inserite le parole: “lo Stato”;

- m) all'articolo 2366, secondo comma, del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale";
- n) all'articolo 2378 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "I dispositivi del provvedimento di sospensione e della sentenza che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese";
- o) all'articolo 2379, terzo comma, del codice civile la parola: "tempestivamente" è sostituita dalla parola: "preventivamente";
- p) all'articolo 2409-*terdecies*, primo comma, del codice civile dopo la lettera f) è aggiunta, in fine, la seguente:
 "f-*bis*) se previsto dallo statuto, delibera in ordine ai piani strategici, industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti;
- q) all'articolo 2412, quarto comma, del codice civile le parole: "le cui azioni siano" sono sostituite dalle parole: "con azioni";
- r) all'articolo 2413, secondo comma, del codice civile le parole: "e delle riserve non eguagli l'ammontare delle obbligazioni in circolazione" sono sostituite dalle parole: "della riserva legale e delle riserve disponibili non eguagli la metà dell'ammontare delle obbligazioni in circolazione";
- s) all'articolo 2414-*bis* del codice civile, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: "Qualora un azionista pubblico garantisca i titoli obbligazionari si applica il numero 5) dell'articolo 2414".
- t) all'articolo 2416, primo comma, del codice civile le parole: "Le quote previste dall'articolo 2377 s'intendono riferite" sono sostituite dalle parole: "Le percentuali previste dall'articolo 2377 sono calcolate con riferimento";
- u) all'articolo 2437-*quater*, quinto comma, del codice civile dopo le parole: "commi precedenti" sono inserite le parole: "entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso";
- v) all'articolo 2445, ultimo comma, del codice civile le parole: "la riduzione" sono sostituite dalle parole: "l'operazione";
- z) all'articolo 2447-*ter*, primo comma, del codice civile alla lettera f), le parole: "assoggettata alla revisione contabile" sono sostituite dalle parole: "già assoggettata alla revisione contabile da parte di una società di revisione" ed all'ultimo comma, le parole: "dal consiglio di amministrazione o di gestione" sono sostituite dalle parole: "dall'organo amministrativo";
- aa) all'articolo 2447-*sexies* del codice civile le parole: "o il consiglio di gestione" sono soppresse;
- bb) all'articolo 2447-*novies*, primo comma, del codice civile le parole: "o il consiglio di gestione" sono soppresse;
- cc) all'articolo 2447-*decies*, quarto comma, del codice civile la parola: "tranne" è sostituita dalla parola: "salva";
- dd) all'articolo 2463, secondo comma del codice civile, al numero 1), dopo le parole: "luogo di nascita o" sono inserite le parole: "lo Stato";
- ee) all'articolo 2466, secondo comma, del codice civile le parole: "proporzione della" sono sostituite dalle parole: "proporzione alla";
- ff) all'articolo 2469, primo comma, del codice civile la parola: "trasmissibili" è sostituita dalla parola: "trasferibili";
- gg) all'articolo 2470, quarto comma, del codice civile le parole: "l'iscrizione del registro" sono sostituite dalle parole: "l'iscrizione nel registro" e dopo le parole: "luogo di nascita o" sono inserite le parole: "lo Stato";
- hh) all'articolo 2473, quarto comma, del codice civile le parole: "in mancanza" sono

- sostituite dalle parole: “,in mancanza,”;
- ii) all’articolo 2477 del codice civile l’ultimo comma è sostituito dal seguente: “ Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l’atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale.
- ll) all’articolo 2478-*bis*, quinto comma, del codice civile la parola: “distribuzione” è sostituita dalla parola: “ripartizione”;
- mm) all’articolo 2479 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al primo comma, in fine, il segno grafico: “.” è sostituito da: “.”;
 2. al quarto comma, le parole: “in ogni caso” sono sostituite dalle parole: “comunque” e dopo le parole: “del presente articolo” sono aggiunte le parole: “ nonché nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 2482-*bis*”;
 3. il sesto comma è sostituito dal seguente: “Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale”.
- nn) all’articolo 2482, secondo comma, del codice civile le parole: “tre mesi” sono sostituite dalle parole: “novanta giorni”;
- oo) all’articolo 2482-*bis*, quarto comma, del codice civile le parole: “l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.” Sono sostituite dalle parole: “deve essere convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate”;
- pp) all’articolo 2497-*bis*, primo comma, del codice civile le parole: “la propria soggezione all’altrui attività di direzione e coordinamento” sono sostituite dalle parole: “la società o l’ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta”;
- qq) all’articolo 2497-*sexies* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al primo comma, le parole: “dalle società o enti tenuti al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controllano” sono sostituite dalle parole: “dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla”;
 2. il secondo comma è soppresso;
- rr) dopo l’articolo 2497-*sexies* del codice civile è inserito il seguente:
- “2497-*septies* (*Coordinamento fra società*). Le disposizioni del presente capo si applicano altresì alla società o all’ente che, fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 2497-*sexies*, esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti.”;
- ss) all’articolo 2501-*bis*, quinto comma, del codice civile dopo la parola: “allegata” è inserita la parola: “una”;
- tt) all’articolo 2501-*sexies* del codice civile il terzo comma è sostituito dal seguente: “L’esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di cui al primo comma dell’articolo 2409-*bis* e, se la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società. Se la società è quotata in mercati regolamentati, l’esperto è scelto fra le società di revisione iscritte nell’apposito albo”.
- uu) all’articolo 2506, secondo comma, secondo periodo, del codice civile dopo la parola: “azioni” , ovunque ricorre, sono inserite le parole: “o quote”;
- vv) all’articolo 2526, secondo comma, del codice civile le parole: “i diritti di amministrazione o patrimoniali” sono sostituite dalle parole: “i diritti patrimoniali o

- anche amministrativi”;
- zz) all’articolo 111-*quater* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, le parole: “essa non può essere una persona fisica” sono soppresse;
- aaa) dopo l’articolo 111-*duodecies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile è inserito il seguente:
 “Art. 111-*terdecies*. La deliberazione prevista dal secondo comma dell’articolo 2446 del codice è verbalizzata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell’articolo 2436 del codice.”.
- bbb) all’articolo 218 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, la parola: “poste”, ovunque ricorre, è soppressa;
- ccc) all’articolo 223-*bis* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. dopo il primo comma è inserito il seguente: “Le decisioni di trasformazione della società a responsabilità limitata in società per azioni possono essere prese entro il 30 settembre 2004, anche in deroga a clausole statutarie, con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti più della metà del capitale sociale”;
 2. al secondo comma, le parole: “necessarie all’adeguamento” sono sostituite dalle parole: “di mero adattamento”.
- ddd) all’articolo 223-*quinqüesdecies*, secondo comma, delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile le parole: “devolvere le riserve indivisibili previsto dall’articolo” sono sostituite dalle parole: “cui all’articolo”;

CAPO IV NORME DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 6 (*Disciplina transitoria*)

1. Le disposizioni attuative e regolamentari dei decreti legislativi numero 385 del 1993 e numero 58 del 1998 in materia di sistemi di amministrazione e controllo dualistico e monistico nonché quelle in materia di categorie di azioni diverse dalle ordinarie e di strumenti finanziari sono emanate rispettivamente entro sei e nove mesi dalla pubblicazione del presente decreto.
2. Per le materie di cui al comma 1, le norme dei decreti legislativi numero 385 del 1993 e numero 58 del 1998, modificate o sostituite dal presente decreto e le correlate norme del codice civile modificate o sostituite dal decreto legislativo n. 6 del 2003, continuano a trovare applicazione fino all’emanazione delle relative disposizioni attuative e comunque non oltre i termini di cui al comma 1.
3. All’articolo 2250, ultimo comma, del codice civile, dopo le parole: “ delle società” sono inserite le parole: “per azioni ed”.

Articolo 7 (*Modifiche al decreto legislativo n. 87 del 1992*)

1. Al decreto legislativo n. 87 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:
 “2-*bis*. Per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi dell’articolo 2447-*bis*, primo comma, lett. a) del codice civile, va allegato al bilancio dell’impresa e al

- bilancio consolidato un separato rendiconto redatto secondo le disposizioni contenute nel presente decreto e negli atti di cui all'articolo 5;”;
- b) all'articolo 15 il comma 3 è abrogato;
 - c) all'articolo 39 il comma 2 è abrogato.

Articolo 8
(Abrogazioni)

1. dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo numero 58 del 1998:
 - a) gli articoli 125, 128, 129 e 131;
 - b) i commi 1,3,4 e 5 dell'articolo 126;
 - c) il comma 3 dell'articolo 134;
 - d) il comma 2 dell'articolo 147.
2. all'articolo 165, comma 1 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il secondo periodo è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a